

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 322<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1974

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente VENANZI  
indi del Vice Presidente ALBERTINI

#### INDICE

##### **AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO**

Trasmissione di domanda . . . . . Pag. 15616

##### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULL'EMANAZIONE DEL NUOVO TESTO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE**

Nomina dei membri . . . . . 15615

**CONGEDI** . . . . . 15615

##### **DISEGNI DI LEGGE**

Deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede referente di disegno di legge già deferito a Commissione permanente in sede referente . . . . . 15615

Presentazione di relazioni . . . . . Pag. 15616

Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissione permanente in sede deliberante . . . . . 15615

##### **Seguito della discussione:**

« Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (1709).

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:** « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed

## Presidenza del Vice Presidente VENANZI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**RICCI**, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

### Congedi

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto congedo i senatori Gava per giorni 10, Medici per giorni 2, Pelizzo per giorni 10, Russo Arcangelo per giorni 10 e Tortora per giorni 5.

### Annuncio di nomina dei membri della Commissione parlamentare per il parere al Governo sull'emanazione del nuovo testo del Codice di procedura penale

**PRESIDENTE.** Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sull'emanazione del nuovo testo del Codice di procedura penale, prevista dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, i senatori Cifarelli, Coppola, Cucinelli, De Carolis, Follieri, Gava, Licini, Lugnano, Mariani, Martinazzoli, Petrella e Petrone.

### Annuncio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Autorizzazione di un'ulteriore spesa per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da Prati a Termini e ad Osteria del Curato » (1743).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede deliberante alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione.

### Annuncio di deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede referente di disegno di legge già deferito a Commissione permanente in sede referente

**PRESIDENTE.** Su richiesta dei componenti la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), udito il Presidente della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, il disegno di legge:

**MURMURA.** — « Modificazioni all'ordinamento del tributo di soggiorno » (427), già assegnato in sede referente alla 6ª Commissione permanente, è stato deferito nella stessa sede alle Commissioni permanenti riunite 6ª e 10ª.

**Annunzio di presentazione di relazioni**

**PRESIDENTE.** A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Russo Luigi ha presentato le relazioni sui seguenti disegni di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Australia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale, concluso a Canberra il 13 aprile 1972 » (1661) e: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sulla procedura applicabile alla determinazione delle tariffe dei servizi aerei regolari, adottato a Parigi il 10 luglio 1967 » (1662).

A nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Segna ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, numero 254, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta » (1708).

**Annunzio di trasmissione di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio**

**PRESIDENTE.** Il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Tedeschi Mario, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa (articoli 595 del Codice penale e 21 della legge 28 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 120*).

**Annunzio di risoluzioni trasmesse dal Parlamento europeo**

**PRESIDENTE.** Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quattro risoluzioni, approvate da quell'Assemblea, concernenti rispettivamente la Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare; le raccomandazioni approvate dalla Commissione parlamentare mista CEE-Turchia il 28 marzo 1974 a Berlino; la proposta della Commissione delle Comunità euro-

pee al Consiglio, relativa a una direttiva riguardante gli aiuti alla costruzione navale; la comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio, concernente le modalità di azione in materia di costruzione navale.

Tali risoluzioni saranno trasmesse alle Commissioni competenti.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

« Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (1709)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati ».**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati ».

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

**R I C C I, Segretario:**

Art. 1.

Il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore

dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

al primo comma, le parole: « nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. » sono sostituite dalle altre: « nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine la domanda è irrevocabile. »;

al secondo comma, dopo la parola: « carriera » è inserita l'altra: « , grado »;

il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Il collocamento a riposo avverrà per contingenti del 10 per cento il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° luglio 1975. Detto collocamento per il personale contemplato dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, avverrà con decorrenza 1° ottobre di ciascun anno a partire dal 1975. Ogni contingente semestrale dovrà comprendere il collocamento a riposo, a titolo di precedenza, dei mutilati ed invalidi di guerra nel limite massimo del 30 per cento. Gli esclusi verranno assegnati al contingente immediatamente successivo con precedenza su tutti gli altri richiedenti.

Sono fatte salve le cessazioni dal servizio, coi benefici di cui al primo comma, per raggiungimento dei limiti di età o per dispensa dal servizio per motivi di salute, per decesso dell'impiegato ovvero in applicazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804 »;

l'ultimo comma è soppresso.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. — Per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno pendente procedura di riconoscimento delle qualifiche che danno titolo a fruire dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, il termine per la presentazione della domanda prevista dall'articolo 1 del presente decreto è rinviato a 60 giorni dopo l'avvenuta notifica del provvedimento formale di riconoscimento ».

All'articolo 2,

i primi due commi sono soppressi;

al terzo comma sono premesse le parole: « Per quanto riguarda la rideterminazione delle dotazioni organiche »;

l'ultimo comma è soppresso.

All'articolo 3,

al primo comma le parole: « dell'applicazione del primo e secondo comma dell'articolo che precede » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti delegati di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto »;

il secondo comma è soppresso.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Le domande presentate tra il 30 giugno 1974 ed il giorno della pubblicazione del presente decreto, per produrre gli effetti previsti dal decreto stesso, dovranno essere confermate entro il termine di decadenza previsto dal primo comma dell'articolo 1. Il presente decreto non opera nei confronti delle domande presentate anteriormente al 1° luglio 1974 per i collocamenti a riposo aventi decorrenza anteriore alla stessa data ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Il personale che sarà collocato a riposo ai sensi del presente decreto non può essere assunto in impiego senza regolare concorso o avere incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscono del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione.

Le assunzioni effettuate e gli incarichi conferiti senza regolare concorso, anteriormente all'8 luglio 1974, in deroga al presente decreto sono inefficaci dal momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 7 sono soppressate le parole: « ha effetto dal 1° luglio 1974 ».

**P R E S I D E N T E .** Avverto che, per quanto riguarda l'articolo 1, gli emendamenti si riferiscono agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo modificato dalla Commissione.

Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 1.

**R I C C I , Segretario:**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è così sostituito:

« I dipendenti indicati nell'articolo 1 possono chiedere il collocamento a riposo entro 9 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

1. 3      BACCHI, LANFRÈ, NENCIONI, FILETTI, TANUCCI NANNINI, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, GATTONI, MARIANI

*Al primo comma, dopo le parole: « di conversione del presente decreto » inserire le altre: « indicando l'anno di preferenza, senza che tale indicazione costituisca vincolo per l'amministrazione. Scaduto il termine di cui sopra la domanda può essere revocata mediante rinuncia ai benefici di cui alle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824 ».*

*Sopprimere poi le parole: « Scaduto tale termine la domanda è irrevocabile ».*

1. 16      DE MATTEIS, CATELLANI, ARNONE, CORRETTO, PITTELLA, ALBERTINI, MAROTTA, LICINI

*Al primo comma, alla fine del primo periodo, inserire le parole: « indicando l'anno di preferenza per il collocamento a riposo, nei limiti previsti dal presente decreto ».*

1. 10      MAROTTA

*In via subordinata all'emendamento 1. 3, alla fine del primo periodo del primo comma inserire le parole: « , con facoltà di indi-*

*care l'anno di preferenza per il collocamento a riposo ».*

1. 4      BACCHI, LANFRÈ, NENCIONI, FILETTI, TANUCCI NANNINI, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, GATTONI, MARIANI

*Alla fine del primo comma, sopprimere il periodo: « Scaduto tale termine la domanda è irrevocabile ».*

1. 7      GERMANO, MAFFIOLETTI, MARSELLI

*Alla fine del primo comma sopprimere il periodo: « Scaduto tale termine la domanda è irrevocabile ».*

1. 11      MAROTTA

*In via subordinata all'emendamento 1. 3, al primo comma, sostituire il periodo finale: « Scaduto tale termine la domanda è irrevocabile » con il seguente: « Il richiedente ha facoltà di revocare la domanda un mese prima della data di decorrenza del collocamento a riposo per ciascuno dei contingenti semestrali, con decadenza dal beneficio dell'anticipato collocamento a riposo ».*

1. 6      BACCHI, LANFRÈ, NENCIONI, FILETTI, TANUCCI NANNINI, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, GATTONI, MARIANI

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Il collocamento a riposo del personale di cui al primo comma è disposto per contingenti annuali in ragione del 20 per cento dei richiedenti di ciascuna amministrazione o ente, tenendo conto dell'indicazione da essi espressa e con l'osservanza delle precedenzae stabilite dal successivo comma, nell'ambito di ciascun ruolo, carriera, grado o categoria di appartenenza. In caso di eccedenza delle domande rispetto al contingente annuo verrà data la precedenza ai più anziani di età e, a parità di età, ai più anziani di servizio ».

1. 12      MAROTTA

*Al secondo comma, sostituire le parole:*  
« a cominciare dai più anziani di età » *con le altre:* « secondo una graduatoria da formarsi sommando l'anzianità di età e di servizio ».

*Consequentemente sopprimere l'ultimo periodo.*

1. 17 DE MATTEIS, CATELLANI, ARNONE,  
CORRETTO, PITTELLA, ALBERTINI,  
MAROTTA, LICINI

*Al secondo comma, sostituire le parole:*  
« a cominciare dai più anziani di età » *con le altre:* « da computarsi tra i più anziani di età e tra i più anziani di servizio utile a pensione ».

1. 8 BROSIO, ROBBA, BALBO, ARENA, BER-  
GAMASCO, BONALDI, PREMOLI, VA-  
LITUTTI

*Al terzo comma, dopo le parole:* « nel limite massimo del 30 per cento », *inserire le altre:* « nonchè di coloro che abbiano maturato il massimo influente dell'anzianità utile ai fini della liquidazione della pensione compreso l'aumento di servizio previsto dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 ».

1. 9 BACCHI, LANFRÈ, NENCIONI, FILETTI,  
TANUCCI NANNINI, DE FAZIO,  
DE SANCTIS, DINARO, MARIANI,  
GATTONI

*Al terzo comma, dopo le parole:* « nel limite massimo del 30 per cento », *inserire le altre:* « nonchè di coloro che abbiano maturato il massimo influente dell'anzianità utile ai fini della liquidazione della pensione, compreso l'aumento di servizio previsto dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 ».

1. 13. MAROTTA

*Dopo il terzo comma inserire il seguente:*

« Entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della domanda i contingenti di cui ai precedenti commi saranno pubblicati nel bollettino ufficiale delle rispetti-

ve amministrazioni, che ne daranno notizia agli interessati ».

1. 2 TREU, DALVIT, SANTI, SICA, MUR-  
MURA, SANTALCO, BARRA, VER-  
NASCHI, PICARDI, DEL NERO

*In via subordinata all'emendamento 1. 3, al comma quarto, dopo le parole:* « limiti di età », *inserire le altre:* « o dei limiti massimi di anzianità di servizio di cui all'articolo 2 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ».

1. 5 BACCHI, LANFRÈ, NENCIONI, FILETTI,  
TANUCCI NANNINI, DE FAZIO,  
DE SANCTIS, DINARO, GATTONI,  
MARIANI

*Al quarto comma, dopo le parole:* « per motivi di salute », *inserire le altre:* « , per una qualsiasi delle condizioni o cause che, ai sensi delle norme ordinarie previste dai relativi ordinamenti o contratti di lavoro, comportino la cessazione dal servizio ».

1. 14 MAROTTA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Per tutto il personale della scuola è fatta salva in ogni caso la riliquidazione del trattamento di pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza spettante ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477. Tale disposizione si applica anche per il personale che cesserà dal servizio dopo il 25 giugno 1975 ».

1. 1 TREU, DALVIT, SANTI, SICA, MUR-  
MURA, SANTALCO, BARRA, VER-  
NASCHI, PICARDI, DEL NERO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Sono salvaguardati i diritti alla riliquidazione del trattamento di pensione e delle indennità di buonuscita o di previdenza, in forza dell'articolo 15, ultimo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, per tutto il personale della scuola, compreso quello che

sarà collocato a riposo successivamente al 25 giugno 1975 ».

1. 15 URBANI, PIOVANO, MARSELLI, MODICA, GERMANO, MAFFIOLETTI, VERONESI, BORSARI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento 1.3 riproduce letteralmente il testo del disegno di legge n. 1509 da me presentato sin dal 7 febbraio scorso che ho avuto lo onore di illustrare in sede di discussione generale. Non ripeterò quindi quanto ho già detto stamane; mi limito solo ad aggiungere che in effetti, sotto il riflesso temporale, il nuovo testo dell'articolo 1 del decreto-legge n. 261, così come licenziato dalla Commissione, recepisce di fatto la normativa del disegno di legge n. 1509 se è vero, come è vero, che l'esodo, seppure rateizzato, viene ad operare fino a tutto il 1979, cioè nel termine di anni 9 dall'entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336.

La diversità di soluzione tra i due strumenti legislativi consiste nel fatto che la proposta di iniziativa parlamentare dà piena facoltà ai dipendenti ex combattenti ed assimilati di chiedere il collocamento a riposo entro un determinato termine (nove anni) senza alcun vincolo, senza alcuna sanzione di decadenza, con la certezza di ottenere il beneficio, mentre il decreto-legge, anche nella versione adottata dalla prima Commissione, impone un termine perentorio, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di collocamento a riposo e non dà al dipendente la certezza dell'esodo quanto meno in un tempo prestabilito o nel tempo da lui voluto. Tutto ciò comporta una evidente ed incostituzionale disparità di trattamento tra dipendenti che hanno già presentato la domanda e dipendenti che la presenteranno e viola apertamente il principio del diritto quesito, potendo causare, in casi concreti, al dipendente pubblico la privazione di legittime aspettative e di particolari effetti diretti od indiretti in cui egli fondatamente aveva posto fiducia in dipen-

denza di una legge dello Stato, la n. 336, che oggi si vuole modificare *in peius* nei suoi confronti.

Per queste ragioni, onde evitare anche non improbabili controversie di ordine amministrativo, giurisdizionale o costituzionale, si insiste nell'emendamento in discussione che tende a sostituire l'articolo 1 del decreto-legge in esame.

D E M A T T E I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A T T E I S . Onorevoli colleghi, lo scopo dell'emendamento 1.16 da me presentato è quello di dare la possibilità agli interessati di indicare la data alla quale preferiscono andare a riposo senza — sia ben chiaro — che questo costituisca vincolo per l'amministrazione; così che nell'ambito di quella programmazione che la stessa pubblica amministrazione deve fare si può avere la possibilità di conciliare e le esigenze dell'ex combattente e quelle della stessa programmazione della pubblica amministrazione.

In aggiunta vi è la questione della irrevocabilità della domanda. Noi con l'emendamento proposto sosteniamo la possibile revoca della stessa con rinuncia — sia ben chiaro — ai benefici della legge 336 e della 871. Vi può essere il caso (anche se escludo che ve ne siano) dell'ex combattente o assimilato o mutilato che dopo aver presentato la domanda intenda rinunciare ai benefici previsti dalla legge per continuare nel suo servizio: ragioni affettive, ragioni che in questo momento non è neanche il caso di indicare possono indurlo a questo. In questo caso la possibilità della revoca deve essere subordinata alla rinuncia ai benefici di cui alle leggi 336 e 871.

L'emendamento 1.17 tende a modificare il testo del Governo là dove si dice che il personale è collocato in pensione per contingente e nella misura del 20 per cento a cominciare dai più anziani di età.

Con i colleghi che hanno sottoscritto l'emendamento mi sono prospettato l'ipotesi che vi siano elementi più anziani di età ma con minore anzianità di servizio e vicever-

sa. Riteniamo quindi che sia più prudente che la formazione della graduatoria avvenga sommando l'anzianità anagrafica con l'anzianità di servizio.

Conseguentemente va soppressa l'ultima parte che dice che in caso di parità è collocato a riposo il più anziano per servizio.

MAROTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MAROTTA. A proposito dell'emendamento 1. 10 si può parlare di « emendamento vergine e puro ». Infatti altro non si chiede se non che l'ex combattente indichi l'anno di preferenza per il collocamento a riposo, senza che vi sia alcun vincolo da parte dell'amministrazione; non ho nulla in contrario se vogliamo precisare anche questo concetto. In sostanza, si tratta di una indicazione che favorisce anche l'amministrazione.

PRESIDENTE. Senatore Marotta, ella è firmatario di altri emendamenti e precisamente degli emendamenti 1. 11, 1. 12, 1. 13, 1. 14. Vuole illustrarli in modo da completare il quadro degli emendamenti da lei presentati?

MAROTTA. Rinuncio alla illustrazione di questi emendamenti e mi rimetto alla saggezza del Ministro il quale non può riscontrare nelle proposte da me avanzate alcun danno per l'erario; esse danno però la possibilità di accontentare individui che sono stati sorpresi dalla valanga di questa legge piombata loro sul capo.

BACCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCHI. L'emendamento 1. 4 si inquadra nella serie di emendamenti che avevamo sottoposto all'esame della 1ª Commissione e in ciò che ho avuto occasione di dire ieri durante la discussione generale.

Per quanto l'onorevole relatore sia stato un buon avvocato di ufficio dell'orientamento giuridico che ha ispirato il disegno di leg-

ge in esame, non è riuscito però a superare i dubbi di incostituzionalità o quanto meno di scarsa aderenza alla Costituzione, e soprattutto a giustificare la lesione del principio generale della certezza del diritto.

Non voglio soffermarmi su questo punto perchè è stato già ampiamente fatto. Desidero però far osservare — come ho detto ieri — che sarebbe opportuno (sulla base della logica stessa del provvedimento) venire incontro a determinate aspettative quando queste non turbino l'equilibrio generale del provvedimento legislativo e nello stesso tempo vengano incontro a ben precise esigenze degli interessati.

Si è ritenuto di stabilire il collocamento a riposo per scaglioni sulla base di determinati criteri di precedenza. Mi sembra che nulla osti (in linea logica e nell'intento di venire incontro ai desideri degli interessati) a concedere la facoltà di indicare l'anno di preferenza per il collocamento a riposo. Può accadere che tutti coloro che hanno indicato un certo anno trovino capienza nel contingente previsto. In questo caso vengono accontentati e si raggiunge un duplice obiettivo: il bene della pubblica amministrazione e la soddisfazione del dipendente, che pure ha un suo valore. Si può verificare poi il caso che il richiedente non trovi capienza nel contingente; in questo caso entrerà nel contingente successivo in base ad una determinata graduatoria.

Mi sembra che venendo incontro ad una esigenza di questo genere non si sconvolga la lettera nè che si vada contro lo spirito e la sostanza del provvedimento.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 6, noi consideriamo il provvedimento nel tentativo di comporre l'esigenza della pubblica amministrazione (su cui non è il caso di discutere ulteriormente) con quella del pubblico funzionario che deve avvalersi di questa legge. E mi sembra contrario ad ogni principio generale di diritto il disporre l'irrevocabilità della domanda finchè non sia conclusa l'emanazione dell'atto amministrativo di collocamento a riposo. Mi sembra una ostinazione singolare e che non trova riscontro nell'esigenza che tutti diciamo di voler soddisfare, cioè trovare il giusto pun-

to di contemperamento fra l'interesse pubblico e l'interesse personale del funzionario che rappresenta esso stesso un interesse pubblico. Si propone quindi di sostituire il periodo finale: « Scaduto tale termine la domanda è irrevocabile » con un emendamento che però va corretto in quanto bisogna cancellare (si è trattato soltanto di una svista) le parole « con decadenza dal beneficio dell'anticipato collocamento a riposo ». Mi sembra che dare la possibilità della revoca rientri nello spirito di rendere tollerabile il provvedimento, il quale presenta — ripeto ancora una volta — dei motivi di serio dubbio sulla sua regolarità e anche sulla sua correttezza nei riguardi del pubblico funzionario. Dare la possibilità della revoca a chi in un determinato momento si trova in certe condizioni mi sembra significhi venire incontro a quelle esigenze che diciamo voler porre a fondamento di questo provvedimento e cioè che non si intende discriminare i funzionari in alcun modo.

Se i dipendenti vogliono revocare la domanda, per quale ragione impedirglielo? Si dice che si turberebbe un piano generale, ma obietto che questo avverrebbe solo in casi limite. Ritengo che sia necessario fare delle previsioni ragionevoli: chi ha presentato la domanda ha interesse in genere ad andarsene entro la data che ha indicato. Mi sembra che sia bene rendere più blanda la disposizione di legge e più aderente alla realtà.

Pertanto il nostro emendamento 1.6 sarebbe formulato senza le parole finali: « con decadenza dal beneficio dell'anticipato collocamento a riposo ». Intendiamo togliere queste parole perchè, da quando abbiamo trattato la materia in Commissione, abbiamo avuto un ripensamento.

Vengo adesso all'emendamento 1.9, che si inquadra nell'esigenza di stabilire una ulteriore preferenza che la legge ora limita al 30 per cento per i mutilati ed invalidi; noi riteniamo cioè che nella graduatoria di preferenza debbano essere posti anche coloro che abbiano maturato il massimo influente dell'anzianità utile ai fini della liquidazione della pensione. Si tratta praticamente degli

impiegati più anziani, il cui esodo in fondo è bene favorire. In realtà, avendo presentato domanda di sfollamento, costoro non hanno più interesse a rimanere nell'amministrazione; sono ormai in attesa di andarsene, non hanno più ambizioni di carriera, non hanno più quello stimolo che in genere ha l'impiegato che viceversa ha davanti a sé ancora un lungo periodo di servizio.

Ecco perchè ci sembra giusta l'indicazione di questa categoria di persone. Del resto avevamo già presentato questo emendamento, sotto forma diversa, nel corso della discussione in Commissione; mi pare che si debba tener conto dell'esigenza che noi poniamo e che si debba favorire l'esodo di coloro che praticamente sono meno utili all'amministrazione sia per lo stato d'animo sia per l'età in cui vengono a trovarsi normalmente quando hanno maturato la decisione di abbandonare il servizio.

L'emendamento 1.5 riguarda un completamento che riteniamo indispensabile. Sono fatte salve le situazioni che vengono a maturare dall'entrata in vigore del decreto-legge fino al momento dell'esodo del primo scaglione, in cui scatta cioè il meccanismo della legge. In questo periodo si sono fatte salve determinate situazioni, cioè quelle derivanti dai limiti di età: coloro che maturano la data del pensionamento per il decorso del tempo, che giungono cioè al 65° anno di età oppure ad una età inferiore per talune amministrazioni, possono avvalersi delle norme del decreto-legge.

Viene salvaguardata inoltre la dispensa dal servizio che, come i colleghi sanno, secondo lo statuto giuridico, riguarda solamente le situazioni di malattia. Ora penso che vi sia qui una carenza, perchè le cause di collocamento a riposo, secondo la legge 15 febbraio 1958, n. 46, sono conseguenti a due fatti sostanziali, a parte la dispensa e i motivi disciplinari. Tali cause, che riguardano il personale la cui permanenza è avvenuta senza demerito nella pubblica amministrazione, sono il compimento del 65° anno di età o il compimento del 40° anno di servizio. Per questo richiamo l'articolo 2 della legge n. 46 del 1958 di cui do rapida lettura: « Resta del pari ferma la facoltà della pubblica

amministrazione di collocare a riposo di ufficio il dipendente quando abbia compiuto 40 anni di servizio e negli altri casi in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni ». È vero anche che viene data facoltà al dipendente che abbia compiuto il quarantesimo anno di servizio utile di presentare domanda per essere collocato a riposo.

Ora mi sembra che l'aver omesso di considerare questa particolare causa di collocamento a riposo sia una carenza della legge della quale non vedo la ragione. D'altra parte, sempre nell'ambito della logica della legge, mi sembra che favorire l'esodo di coloro che ormai hanno raggiunto i limiti di età e di servizio sia un bene perchè l'Amministrazione si libera di forze che hanno ormai esaurito la loro carica vitale e sono poco utili al servizio. Di conseguenza insistere nel mantenere questa esclusione, che voglio pensare sia dovuta ad una svista, non ha nessuna ragione a meno che non si voglia pensare che i 40 anni siano da calcolarsi con l'aggiunta dei benefici di cui alla presente legge. Ad ogni modo mi sembra che questa sia una lacuna che va colmata nell'interesse non solo degli impiegati ma della pubblica amministrazione.

G E R M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E R M A N O . A nostro parere l'ultima frase del primo comma « Scaduto tale termine la domanda è irrevocabile » era pleonastica dato che già nel contesto dell'articolo si faceva riferimento alla decadenza del diritto.

Successivamente però siamo arrivati alla determinazione che forse era meglio conservare la frase e che aveva ragione il Governo. Pertanto ritiriamo l'emendamento 1.7.

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Il nostro emendamento 1.8 si ispira allo stesso intento che ha suggerito

l'emendamento del collega De Matteis, però si diversifica nel criterio da adottare. Il collega De Matteis, se non vado errato, propone una somma delle due anzianità, quella per età e quella per servizio; noi invece proponiamo che il contingente cui si è voluto far ricorso (e non saremmo d'accordo su questo) sia formato mediante un'equa ripartizione tra i più anziani per età e i più anziani per servizio. La sperequazione è già stata sottolineata dal collega De Matteis: è una sperequazione del tutto ingiustificata. Evidentemente quei dipendenti che, pur essendo meno anziani per età di altri, hanno raggiunto i quarant'anni di servizio o vi sono vicini verrebbero assegnati a contingenti più lontani nel tempo, quindi vedrebbero via via ridursi, quando non addirittura vanificarsi, i benefici che la legge ha concesso ad essi al pari di tutti gli altri loro colleghi. Insistiamo quindi sul nostro emendamento.

T R E U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R E U . Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 1.2 e 1.1 da me presentati insieme ad altri colleghi.

L'emendamento 1.2 ha una natura più metodologica e strutturale che sostanziale agli effetti del provvedimento. Esso riguarda una rettifica delle entità che vengono determinate nei successivi scaglioni di esodo con il decreto-legge modificativo della legge 336. Mi spiego con un esempio pratico. Quando sarà scaduto il termine utile per la presentazione delle domande di collocamento di cui all'articolo 1, cioè i 60 giorni dalla conversione del decreto (secondo un'ipotesi abbastanza presumibile, alla fine di ottobre), da quel momento le singole amministrazioni che hanno ricevuto le domande dovranno provvedere a graduare, secondo i criteri di cui alla presente legge, gli aventi titoli nei successivi scaglioni a partire dal 1° luglio 1975, 1° gennaio 1976 e successivi. Inoltre e conseguentemente tutti gli aventi diritto che fanno parte di un'amministrazione pare opportuno siano in grado di conoscere la loro posizione nelle collocazioni scaglionate

semestralmente per l'esodo. Ed ancora dovrà essere possibile che, avuta conoscenza della pubblicizzazione degli aventi titolo, insorgano contestazioni e ricorsi. Ecco perchè noi proponiamo che entro 90 giorni dalla conclusione del termine utile per la presentazione delle domande le singole amministrazioni provvedano alla formulazione delle graduatorie semestrali accennate. Nei 90 giorni — si può calcolare cioè dalla fine di ottobre alla fine di gennaio — è quindi consentito che possano essere presentati eventuali ricorsi e che le varie amministrazioni, cioè tutta quella gamma di enti cui i dipendenti possono appellarsi, siano in grado di correggere le proprie graduatorie. Ciò dovrà avvenire in una parola, non solo pubblicizzando, come dicevo, le graduatorie ma dando notizia ai singoli interessati dello scaglione al quale sono assegnati. E ciascun dipendente potrà valutare e regolare i propri passi secondo il metodo stabilito egli sarà collocato, ad esempio, a riposo entro il secondo semestre del 1978. Ecco la ragione del nostro emendamento inteso non solo a rendere pubblici i criteri e gli elementi con i quali si sono formulate le graduatorie degli aventi titolo per ogni scaglione ma a consentire una doverosa, anticipata conoscenza del periodo in cui l'interessato dovrà restare ancora in servizio.

L'emendamento 1.1 riguarda il personale della scuola. In occasione di questa come di altre norme capita che il legislatore non tenga presenti alcuni aspetti impreveduti di leggi preesistenti o particolari. La legge 477 del 1973 è nota come legge di delega sul riassetto della scuola; interessa le scuole di tutti gli ordini e gradi ed il relativo personale, dai bidelli ai professori medi (universitari esclusi). Essa stabilisce una delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato, disciplinando norme giuridiche ed economiche fino al 1977.

Nell'articolo 15 della legge 477, all'ultimo comma, si considera espressamente il problema del personale della scuola (ispettori, direttori, professori, maestri, eccetera) aventi titolo ai vantaggi previsti dalla legge 336.

Questa legge — è noto — prevedeva che la normativa riguardante dette categorie venisse a cessare il 25 giugno 1975, con la cessazione cioè della intera legge 336. All'accennato articolo 15 si precisava che anche coloro che sarebbero andati a riposo dopo il 25 giugno 1975 ma prima del 1977 potevano utilizzare i benefici che scadevano entro il termine del 1975. Il decreto-legge al nostro esame proroga la scadenza utile della 336, dal 25 giugno 1975 al 1° luglio 1980. Ecco la ragione dell'emendamento. Ecco la ragione per cui proponiamo di specificare che « per tutto il personale della scuola è fatta salva in ogni caso la riliquidazione del trattamento di pensione e dell'indennità di buonuscita »...

Tale disposizione si applica anche per il personale che cesserà dal servizio non solo dopo il 25 giugno 1975, ma fino alla durata estesa dalle nuove norme, non potendosi prima prevedere che questo personale potesse godere dei benefici della legge 336 venuta a scadere. Ora poichè l'efficacia della legge continua, dobbiamo estendere la normativa anche a coloro che vanno a riposo in tempi successivi all'anzidetto termine tanto più che ci vanno non per loro scelta soltanto.

Mi pare che questi due emendamenti, uno di natura formale e metodologica e l'altro di natura specifica e che riguarda personale della scuola che deve potersi avvalere dei nuovi termini previsti dal provvedimento, debbano essere presi in considerazione con favore dai colleghi del Senato.

U R B A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U R B A N I . Illustro l'emendamento 1.15. Si tratta di un emendamento analogo a quello 1.1 già illustrato testè e tuttavia ritengo opportuno illustrarlo, anche per la mia parte, perchè riveste una notevole importanza. La legge sullo stato giuridico del personale insegnante ha previsto all'articolo 15 che il personale direttivo, ispettivo, docente e non docente che cesserà dal servizio tra il settembre 1973 e il 25 giugno 1975, in applicazione della legge 336 che è stata modificata adesso

dal decreto che stiamo discutendo, avrà il trattamento di pensione e l'indennità di buonuscita o di previdenza riliquidate sulla base del trattamento che questo personale avrebbe conseguito per effetto del riordinamento dei ruoli di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 10 dello stato giuridico.

Si tratta di un provvedimento importante per il personale della scuola che consente, a coloro che usufruiscono della 336, di non perdere il conseguimento di questa importante rivendicazione che è di tutto il personale della scuola: e cioè attraverso la unificazione dei ruoli per quanto riguarda il personale insegnante e per il personale non insegnante una ristrutturazione della carriera che nel complesso consentono a questo personale di raggiungere una posizione pensionistica assai più favorevole. La unificazione dei ruoli porta infatti un grosso vantaggio alla stessa funzionalità della scuola. Di ciò abbiamo già parlato in sede di discussione della legge-delega sul personale insegnante. Ma il provvedimento porta naturalmente anche un grande vantaggio a quegli insegnanti che, ad esempio, grazie all'unificazione dei ruoli, potranno passare dal ruolo B al ruolo A, se, come è prevedibile, il ruolo A sarà il ruolo al cui livello avverrà l'unificazione. Ma la legge-delega prevede che questa unificazione avvenga entro due anni e naturalmente, per non far perdere questo vantaggio a quegli insegnanti che utilizzano la 336, nell'articolo della legge-delega che ho appena citato si stabilisce che essi avranno la riliquidazione della pensione come se fossero stati liquidati in base alla immissione nei ruoli unificati, anche se andranno invece in pensione dal 1° settembre 1973 al 25 giugno 1975. Ora non dicendo il decreto nulla a proposito di questo personale, dal momento che la legge-delega fissava la data tra il settembre 1973 e il 25 giugno 1975, il risultato sarebbe che questo personale verrebbe escluso dalla possibilità di tale riliquidazione. Evidentemente la data predetta 1° settembre 1973-25 giugno 1975 era in connessione alla scadenza della 336. Ma il decreto invece, specie dopo le modifiche che sono state introdotte e che sono qui in discussione, sposta la data del pensionamento per il personale insegnan-

te a cominciare dal 1° ottobre 1975. Ecco dunque la opportunità di questo emendamento, che è analogo a quello di altri colleghi e che ha una notevole rilevanza. Esso afferma che il diritto alla riliquidazione del trattamento di pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, in forza dell'articolo 15 ultimo comma della legge 30 luglio 1973, n. 477, cioè della legge-delega, vale per tutto il personale della scuola, compreso quello che sarà collocato a riposo successivamente al 25 giugno 1975.

In sostanza si tratta di ripristinare la certezza di una aspettativa che è stata considerata legittima per il personale della scuola nella legge-delega e che il decreto e le modificazioni del decreto fatte in Commissione renderebbero vane. Grazie.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**M U R M U R A , relatore.** Onorevole Presidente onorevole Ministro, il relatore, in ordine all'emendamento 1.3, così come in relazione a tutti gli altri emendamenti proposti in Aula e che ripropongono sostanzialmente quanto detto in Commissione, non può che riportarsi alle risultanze delle votazioni e delle discussioni ivi avvenute. Il contenuto dell'emendamento 1.3, sia pure con altra dizione, venne proposto, discusso e respinto in sede di Commissione. Il relatore, perciò, deve dichiarare la sua contrarietà anche perchè lo emendamento sposta criteri e termini del provvedimento come licenziato per la conversione dalla Commissione, concedendo un arco di tempo di gran lunga superiore a quello proposto dal Governo e dalla Commissione medesima. Sono perciò contrario all'1.3. L'1.16 è analogo nella sostanza all'1.10, all'1.4 e all'1.12. Con questi emendamenti si tenta di concedere al richiedente la possibilità di indicare l'anno del proprio collocamento in quiescenza. Ritiene il relatore che l'introduzione di siffatto emendamento verrebbe a contraddire l'obiettività dei criteri fissati nello stesso articolo 1 per le graduatorie, da compilarli ai fini della determinazione dei contingenti per coloro i quali verranno collo-

cati in pensione utilizzando i benefici della legge. Questo, pertanto, capovolgerebbe i termini del problema.

Nè ha valore quanto è contenuto in uno di questi emendamenti (si tratterebbe di un fatto puramente indicativo) perchè sarebbe il ripetere il *quod abundat vitiat*, che questa volta susciterebbe speranze senza alcuna possibilità di accoglimento nella realtà, oltre a contrastare con l'architettura del provvedimento che stabilisce criteri obiettivi per la determinazione delle graduatorie e, quindi, per il collocamento in pensione.

Contrario quindi all'1. 16, all'1. 10, all'1. 4 e all'1. 12. La revocabilità della domanda proposta da altri emendamenti, dallo stesso 1. 16, dall'1. 7, dall'1. 11, dall'1. 6, è contraria a quanto la maggioranza della Commissione ha deciso dopo un lungo dibattito. Ritiene il relatore di dover dichiarare la propria contrarietà anche a questo gruppo di emendamenti.

Vi sono poi gli emendamenti 1. 17, 1. 8, 1. 9, 1. 5 ed 1. 13 che prevedono una combinazione, un miscuglio di assai difficile determinazione tra l'anzianità anagrafica e l'anzianità di servizio. Riteniamo sia preferibile, nell'interesse, che non può non essere prevalente, della pubblica amministrazione, dare la prevalenza all'anzianità anagrafica. Quella di servizio deve servire unicamente ove sussistano posizioni di uguaglianza tra più richiedenti come elemento prioritario, sempre però nell'ambito di analoga anzianità anagrafica. Nè serve, come in qualche emendamento è stato detto, una diversa indicazione sulla base di ordinamenti autonomi o di regole o contratti di lavoro che fissano una diversa anzianità perchè a noi sembra che in quei casi l'anzianità anagrafica debba essere determinata in relazione a quella prevista nei singoli ordinamenti per il collocamento in pensione. Non si vede, perciò, la ragione di questo genere di emendamenti.

L'emendamento 1. 2 introduce un elemento di certezza attraverso la comunicazione agli interessati dei contingenti; forse il termine di 90 giorni dovrebbe essere elevato (ma vorrei, su questo, sentire il parere dell'onorevole Ministro) a 120 giorni, perchè soprattutto in relazione ad alcune amministrazioni può es-

sere difficile in un arco di tempo limitato quale quello di 90 giorni (e ciò a prescindere dai ben noti disservizi postali) arrivare non solo a ricevere le domande, ma anche ad avere il tempo sufficiente a provvedere alla relativa conseguente graduatoria. Sono quindi favorevole a questo emendamento come pure agli emendamenti 1. 1 ed 1. 15, identici nel contenuto e nella sostanza, che contribuiscono a dare pratica attuazione alla legge di delega per lo stato giuridico ed economico della scuola, anche per il periodo successivo al 25 giugno 1975, data di scadenza del provvedimento delegante n. 477 del 1973.

B A C C H I . Il nostro emendamento 1. 5 è stato però confuso con materia diversa.

M U R M U R A , *relatore*. Parla sempre di anzianità di servizio, mi sembra! (*Proteste del senatore Bacchi*).

P R E S I D E N T E . Senatore Bacchi, potrà dire la sua opinione in sede di dichiarazione di voto.

Invito il Governo ad esprimere il parere.

G U I , *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, vorrei anzitutto dire che il Governo aderisce al testo della Commissione, il quale comporta non solo notevoli variazioni al testo del Governo, ma anche un ulteriore avvicinamento alle aspirazioni della categoria degli impiegati ex combattenti. La sostituzione, ad esempio, del termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione rispetto a quello di 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto costituisce una notevole novità. Ancora più rilevante è l'abbandono del termine del primo luglio 1976 a partire dal quale venivano rinviati i collocamenti a riposo e la sua sostituzione con il primo luglio 1975. L'efficacia anticongiunturale del provvedimento viene certamente ridotta dall'abbandono di questo termine ma il Governo ha accettato il suggerimento della Commissione.

Così mi sembra notevole la suddivisione dei contingenti annuali in contingenti semestrali a datare dal primo luglio e dal primo gennaio di ogni anno. Anche questo viene in-

contro alla possibilità di permanenza ulteriore in servizio del personale che sia stato compreso nel contingente annuale ma che può passare al secondo contingente semestrale.

Circa il terzo comma, vorrei far presente che forse esiste un'imperfezione di espressione. Infatti si dice: « Ogni contingente semestrale dovrà comprendere il collocamento a riposo dei mutilati ed invalidi... ». Penso sia meglio dire « di mutilati ed invalidi di guerra... ».

Infine più importante ancora è la soppressione dell'ultimo comma che limitava le possibilità di promozione all'anzianità o per concorso, escludendo il merito comparativo. La ragione di quel comma del Governo era di cautelarsi perchè non avessero a ripetersi episodi non edificanti che si sono verificati in occasione dell'esodo del personale direttivo quando la ripetizione di consigli di amministrazione che sedevano quasi in permanenza ha permesso l'utilizzazione di posti di promozione per un numero nettamente superiore a quello prevedibile in applicazione della legge, dando luogo alla proteste ed agli inconvenienti che sono stati abbondantemente citati.

Faccio rilevare pertanto l'importanza della posizione assunta dal Governo.

Partendo ora dal testo della Commissione, esprimerò il parere sugli emendamenti. Non posso accettare l'emendamento 1.3 che sconvolge la logica del provvedimento dando la facoltà ai dipendenti pubblici di chiedere il collocamento a riposo entro 9 anni: qui entriamo in un binario totalmente diverso che non posso accettare.

Ci sono poi alcuni emendamenti, a cominciare dall'1.16, che vorrebbero introdurre la possibilità per colui che presenta la domanda di indicare l'anno in cui preferisce essere collocato a riposo. Voglio assicurare gli onorevoli senatori, i quali si sono resi interpreti di questa legittima aspirazione dei possibili richiedenti, che nulla vieta che nel presentare la domanda si indichi l'anno di preferenza per il collocamento a riposo; ma il sancire questa facoltà nella legge significa dare ad essa una rilevanza giuridica ed incrinare il principio fondamentale — che era nel testo del Governo e che la Commissio-

ne ha accettato — che questi collocamenti, la loro graduazione nel tempo e la scelta delle persone avvengano in base a criteri assolutamente oggettivi, non discrezionali o che abbiano riferimento con considerazioni di ordine soggettivo. Quando noi mettessimo quella norma, finiremmo per dare ad essa una certa rilevanza e forse un domani determineremmo contrasti e contestazioni, mentre posso assicurare i presentatori che è ovvio che nulla vieta la possibilità che i richiedenti indichino la loro preferenza nella domanda e che, nei limiti di quanto ho detto sopra, se ne tenga conto. Perciò sono contrario all'1.16, il quale nella sua seconda parte, tuttavia, affronta un altro argomento, e cioè quello della irrevocabilità della domanda presentata, argomento che è toccato anche in altri emendamenti.

Ebbene, anche su questo punto concordo con l'opinione del relatore: se ammettiamo che la domanda possa essere revocata comunque, in qualunque momento, togliamo la base fondamentale di certezza su cui si fonda il provvedimento nel suo intento di conoscere la situazione, di programmare i collocamenti a riposo e gli interventi del Governo per fronteggiare gli effetti di tali collocamenti. Se rendiamo la domanda sempre revocabile facciamo diventare tutto incerto, labile e precario, sicchè tutta la logica del provvedimento viene compromessa.

È chiaro che si può revocare la domanda prima che sia scaduto il termine dei 60 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del decreto. Quindi a persone che abbiano presentato la domanda prima è accordata la possibilità di revoca, ma non dopo questo termine. Rispondendo quindi all'1.16, devo dire che non posso accettarlo nelle sue due parti; ho risposto così anche all'1.10 per quanto riguarda la preferenza per il collocamento a riposo, che non posso accettare. Non posso accettare l'1.4 per il medesimo motivo.

L'emendamento 1.7, che riguardava la revocabilità, è stato ritirato. L'1.11 riguarda sempre la revocabilità e quindi il parere è pure contrario, così come è contrario per l'1.6, che introduce lo stesso criterio. Anche l'1.12 è collegato all'emendamento prece-

dente perchè fa riferimento all'osservanza di precedenze stabilite nel successivo comma. Penso che siano diverse da quelle disposte dal testo della Commissione e che modifichino il meccanismo del secondo comma; quindi sono contrario.

Seguono poi gli emendamenti che si occupano della questione relativa alla formazione della graduatoria. Il testo del Governo e anche quello della Commissione prendono come base, fedeli al criterio dell'oggettività, l'anzianità anagrafica, come ha detto il relatore. Qui ci sono alcuni emendamenti che, con meccanismi diversi (1. 17, 1. 8 e forse anche qualche altro), introducono il criterio della anzianità di servizio. Ora questo metodo crea delle difficoltà di applicazione in presenza di entrambi i criteri. Per esempio, l'1. 17 vorrebbe la somma delle due anzianità, l'1. 8 vorrebbe una divisione fra le due anzianità, quella di età e quella di servizio. Sono tutte complicazioni nella determinazione della graduatoria che vorremmo fosse la più oggettiva possibile. Questi motivi mi inducono a esprimere parere contrario.

Anche l'1. 9 mi pare introduca il criterio dell'anzianità, e quindi non posso accettarlo; così come sono contrario all'1. 13, che pure introduce il criterio dell'anzianità togliendo l'obiettività o compromettendola almeno in parte.

L'1. 2 esprime un'esigenza comprensibile a cui non sono pregiudizialmente contrario, per quanto creda che anch'esso si presti a qualche inconveniente. Intanto il termine di 90 giorni mi sembra, come ha già osservato il relatore, troppo ristretto. Facciamo l'esempio della Pubblica Istruzione con 750.000 dipendenti di cui si debbano accogliere le domande di tutti gli ordini e gradi e farne una graduatoria. Credo che 90 giorni siano assolutamente pochi per svolgere questo lavoro.

Ma a parte tale problema, che potrebbe essere risolto con un prolungamento del termine, vorrei osservare che in questo modo non si raggiunge da parte dell'interessato e quindi dell'amministrazione la completa certezza del collocamento nei vari scaglioni, perchè nel frattempo possono intervenire altre cause che sono indicate nella legge per cui le previsioni possono essere modificate. Quindi non

vorrei che, fondandosi su queste comunicazioni della amministrazione, nascessero altri motivi di contestazione perchè lo scaglionamento non è quello originariamente previsto. Proporrei pertanto in primo luogo che il termine fosse notevolmente spostato, per esempio fino a 120 giorni, e non so se per amministrazioni molto grosse sia sufficiente. Per quanto concerne il contenuto dell'emendamento, di cui apprezzo il valore, anche se non manca di qualche inconveniente, mi rimetto al Senato.

Relativamente all'emendamento 1. 5, devo dire che non ne ho capito bene il significato e se l'onorevole relatore me lo potesse chiarire, gliene sarei grato.

M U R M U R A , *relatore*. A proposito dell'emendamento 1. 5, dopo aver riesaminato la legge cui fa riferimento, sono pervenuto alla conclusione che la norma richiamata disciplina una fattispecie diversa; cioè, quella del conseguimento della massima anzianità di servizio durante il periodo di non applicabilità — una specie di limbo — dei benefici previsti dalla legge. È opportuno pertanto far salvi i diritti che maturano in questo periodo.

G U I , *Ministro senza portafoglio*. Qual è il periodo di *vacatio*?

M U R M U R A , *relatore*. Prima del luglio 1975.

G U I , *Ministro senza portafoglio*. Ma dato che si tratta di un collocamento a riposo obbligatorio, non vedo quale sia l'inconveniente.

B A C C H I . Onorevole Ministro, il decreto che stiamo per approvare prevede che il congegno di pensionamento a domanda per ottenere i benefici della 336 inizi dal primo luglio 1975. Ora, vi è un periodo che va dall'entrata in vigore del decreto al primo luglio 1975, in cui si determinano condizioni di pensionamento per il raggiungimento di limiti di età, dice il decreto, e per ragioni di dispensa. Ma non vi sono solo questi casi; vi è anche il caso di chi raggiunge l'altro termine

previsto dalla legislazione vigente per un pensionamento degli impiegati dello Stato e cioè il raggiungimento del limite massimo di servizio, per cui l'amministrazione può collocare a riposo. In questa evenienza, l'impiegato dello Stato il quale maturasse i 40 anni di servizio nel periodo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in funzione del primo scaglione rimarrebbe privo della possibilità di avvalersi dei benefici previsti dalla legge 336. Quindi, come si prevedono i limiti d'età e la dispensa dal servizio per ragioni di salute, bisogna prevedere anche l'altro limite per cui l'amministrazione può collocare a riposo, che è quello dei quarant'anni di servizio previsti dalla legge che ho citato nell'emendamento.

G U I , *Ministro senza portafoglio*. Comprendo quello che lei dice, senatore Bacchi, però qui si introduce sempre un criterio di discrezionalità perchè con questo termine di quarant'anni l'interessato « può » chiedere e l'amministrazione « ha facoltà » di collocare a riposo...

M A R I A N I . No, non c'è discrezionalità...

G U I , *Ministro senza portafoglio*. Sì, l'amministrazione ha facoltà di collocarlo a riposo, non è obbligata. Quindi si introduce un elemento soggettivo, di incertezza che è contro la legge. Io non vedo che danno vi sia nè per l'interessato nè per l'amministrazione se attende il termine previsto dal decreto.

B A C C H I . Scusi, forse non riesco a farmi capire. Se l'amministrazione pone a riposo di ufficio un funzionario nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore di questa legge e l'inizio degli scaglioni, il funzionario va a riposo senza potersi giovare dei benefici di cui all'articolo 3 della legge 336 perchè il decreto-legge dice: ferme restando (per questo periodo, ovviamente) le cessazioni dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o per decesso o per dispensa. Quindi devono essere per forza previsti anche i limiti di servizio, altrimenti si esclude una categoria che è esplicitamente prevista dalla

legge. Non è un fatto discrezionale. È un fatto discrezionale la volontà, ma nel momento in cui l'amministrazione ritiene di mettere a riposo un funzionario che ha raggiunto il limite massimo di servizio, il fatto non è più discrezionale, è un fatto che si verifica e che non trova tutela agli effetti dell'applicazione di questa legge.

G U I , *Ministro senza portafoglio*. Senatore Bacchi, questo funzionario fa la domanda di avere i benefici nei termini previsti dalla legge; è chiaro che l'amministrazione non può collocarlo a riposo nel periodo di interregno togliendogli i benefici. Anche l'amministrazione è soggetta alla legge.

B A C C H I . Nel provvedimento che ha presentato lei non c'è questa ipotesi. Si dice: ferme restando le cessazioni di cui ho parlato prima...

G U I , *Ministro senza portafoglio*. Concludendo, ritengo che l'emendamento non sia necessario e quindi sono contrario.

Sono contrario all'emendamento 1.14 perchè anch'esso introduce nelle varie norme che vengono richiamate per gli ordinamenti o contratti di lavoro elementi discrezionali e facoltativi di ordine personale che sono contrari al criterio fondamentale della legge.

Sono favorevole all'1.1 e all'1.15, salvo a scegliere la formulazione più rispondente; nella sostanza sono entrambi accoglibili.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1.3, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore De Matteis e da altri senatori.

D E M A T T E I S . Dopo i chiarimenti del Governo, ritiro sia l'emendamento 1.16 che l'emendamento 1.17.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'emendamento 1.10.

Senatore Marotta, insiste per la votazione?

M A R O T T A . Dichiaro di ritirare lo emendamento e prego il Governo di accettarne il contenuto come raccomandazione.

G U I , *Ministro senza portafoglio*. Ho già detto, senatore Marotta, che c'è da parte degli interessati la facoltà di indicare l'anno di preferenza per il collocamento a riposo e che le amministrazioni per quanto potranno ne terranno conto.

M A R O T T A . È un'assicurazione alla quale in questo caso credo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1.4, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 1.11. Senatore Marotta, insiste per la votazione?

M A R O T T A . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1.6, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, nel testo modificato dal senatore Bacchi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 1.12. Senatore Marotta, insiste per la votazione?

M A R O T T A . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1.8, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 1.13.

M A R O T T A . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'emendamento 1.2, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

T R E U . Signor Presidente, accolgo il suggerimento del relatore e del Ministro e modifico il termine di 90 giorni in 120 giorni.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 1.2 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'emendamento 1.5, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori, accettato dalla Commissione e non accettato dal Governo.

M U R M U R A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , *relatore*. Signor Presidente, vorrei chiarire che il mio parere favorevole all'emendamento 1.5 nasce anche dal fatto che, ai fini della determinazione di anzianità, non giocano i benefici di cui al secondo comma e successivi dell'articolo 3 della 336: deve trattarsi, pertanto, di effettivo servizio.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1.5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'emendamento 1.14.

M A R O T T A . Lo ritiro.

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Treu e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

L'emendamento 1.15, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori, di contenuto sostanzialmente identito all'1.1, si intende assorbito.

Si dia ora lettura dell'emendamento presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori all'articolo 1-bis.

**R I C C I, Segretario:**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Per coloro che non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento della qualifica prevista per ottenere i benefici di cui alla citata legge 24 maggio 1970, n. 336, il termine per la presentazione della domanda di cui al precedente articolo è stabilito in 30 giorni dall'avvenuta notifica di riconoscimento ».

1-bis. 1

BACCHI, LANFRÈ, NENCIONI, FILETTI, TANUCCI NANNINI, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, GATTONI, MARIANI

**P R E S I D E N T E.** Avverto che i presentatori hanno ritirato questo emendamento sostituendolo con un ordine del giorno. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

**R I C C I, Segretario:**

Il Senato,

in relazione al disposto dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, invita il Governo ad estendere l'efficacia di quanto contemplato nella suddetta norma alle persone che conseguano il riconoscimento della qualifica prevista per ottenere i benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 anche in forza di disposizioni che siano emanate successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261.

4. **DE SANCTIS, BACCHI, NENCIONI, LANFRÈ, TANUCCI NANNINI, ENDRICH, FILETTI, PISTOLESE**

**D E S A N C T I S.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**D E S A N C T I S.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ho ritenuto con i colleghi che hanno firmato con me l'ordine del giorno di comportarmi correttamente dal punto di vista della procedura sostituendo quest'ordine del giorno all'emendamento 1-bis. 1 che avevamo inizialmente predisposto. Questo emendamento voleva manifestare nella sua sostanza un nostro impegno civile a che fosse programmata e contemplata la possibilità della regolarizzazione dal punto di vista normativo e giuridico della posizione di tanti ex combattenti italiani che di fatto sino ad oggi non hanno avuto il necessario riconoscimento giuridico della loro posizione, ma nei riguardi dei quali pendono in Parlamento delle proposte di legge affinché questo risultato possa essere utilmente ed obiettivamente conseguito.

## Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue **D E S A N C T I S**). Si tratta di persone la cui condotta, il cui comportamento, la cui posizione giuridica o di fatto, si riferisce all'ultima travagliata fase del secondo conflitto mondiale. Sono vicende che

sono ancora nell'anima e nel sangue di tutti noi; noi ce ne ricordiamo sotto il profilo leale, civile di un intento di pacificazione nazionale al quale intendevamo riferirci con quell'emendamento sostitutivo. Poichè ci sia-

mo resi conto dell'impossibilità materiale in questo momento di prevedere una normativa rigida in tal senso, abbiamo voluto presentare l'ordine del giorno che invita il Governo a contemplare la prospettiva che, allorchè si ottengano per successive disposizioni di legge i riconoscimenti relativi alla qualifica che può far beneficiare delle disposizioni della 336, sia contemplata in avvenire l'estensione dei benefici della legge 336 e la possibilità di accedere in quel momento e tempestivamente, con piena efficacia giuridica, alla normativa e alla regolamentazione che è stata predisposta attraverso l'articolo 1-bis nel testo proposto al Senato dalla Commissione competente. È per questo che riteniamo di insistere nei confronti del Governo perchè accolga l'invito che da parte nostra con questo ordine del giorno abbiamo voluto canonizzare, nei limiti e sul piano di quell'impegno civile e generale che ho avuto l'onore, sia pure con brevissime parole, di illustrare a questa Assemblea.

P R E S I D E N T E . Seguono due emendamenti presentati all'articolo 1-bis. Se ne dia lettura.

R I C C I , *Segretario:*

*Dopo le parole:* « del presente decreto » *inserire le altre:* « , semprechè ricadente nei termini di vigenza della legge ».

1-bis. 2 GERMANO, MAFFIOLETTI, MARSELLI

*Dopo le parole:* « del presente decreto » *inserire le altre:* « e, comunque, entro e non oltre il termine previsto per l'ultimo contingente dal precedente articolo 1 ».

1-bis. 3 LA COMMISSIONE

M A R S E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R S E L L I . Dichiaro di ritirare l'emendamento 1-bis. 2 e di accettare in sua vece l'analogo emendamento presentato dalla Commissione.

M U R M U R A , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , *relatore.* Signor Presidente, con l'emendamento 1-bis. 3 crediamo di dare al problema una soluzione giuridicamente, verbalmente e tecnicamente migliore, quella cioè che i benefici dell'articolo 1-bis per coloro che abbiano in corso procedure amministrative o giurisdizionali per il riconoscimento dei requisiti idonei al conseguimento delle qualifiche beneficande debbano intervenire entro e non oltre il termine previsto per l'ultimo contingente della presente legge.

Sono favorevole all'ordine del giorno presentato dal senatore De Sanctis e da altri senatori.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno e sugli emendamenti.

G U I , *Ministro senza portafoglio.* Per quanto riguarda l'ordine del giorno, lo accetto come raccomandazione. Si esprime sostanzialmente l'impegno del Senato che si estenda l'efficacia di quanto contemplato in questo decreto anche in leggi future che dovessero occuparsi di estendere questi benefici a personale da vedere. Pertanto accetto l'ordine del giorno. Le leggi che si faranno dovranno contenere una norma esplicita, perchè questo ordine del giorno altrimenti non avrebbe alcuna efficacia.

Voglio inoltre utilizzare l'emendamento 1-bis. 1 che è stato ritirato e sostituito dall'ordine del giorno perchè esso conteneva una proposta che mi sembrava accoglibile, cioè ridurre il termine di 60 giorni a 30 giorni. Il testo della Commissione dice che per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno pendente procedura di riconoscimento delle qualifiche, il termine per la presentazione della domanda prevista dall'articolo 1 del presente decreto è rinviato a 60 giorni dopo l'avvenuta notifica. Siccome mi pare che l'emendamento 1-bis. 1 conte-

nesse la giusta preoccupazione di non prorogare all'infinito questa apertura, mi pareva sufficiente accettare il termine di 30 giorni che riconduce a tempi più ravvicinati. Pertanto presento il seguente emendamento:

*Sostituire le parole: « 60 giorni », con le altre: « 30 giorni ».*

1-bis. 4

Inoltre sono favorevole all'emendamento 1-bis.3 della Commissione, che è ispirato dalla preoccupazione di non tenere aperta all'infinito questa procedura. Vorrei solo suggerire di modificare l'emendamento nel senso di inserire dopo la parola: « contingente » le parole: « di cui al comma terzo » e di sostituire la parola: « dal » con l'altra « del ».

In questa maniera l'emendamento acquista significato.

**P R E S I D E N T E.** Senatore De Sanctis, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 4?

**D E S A N C T I S.** Avendo il Governo accolto l'ordine del giorno come raccomandazione non insistiamo per la votazione.

**O L I V A.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**O L I V A.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, confesso che sono stato preso in contropiede dalla rinuncia all'emendamento presentato dal collega De Sanctis, il quale lo ha sostituito con un ordine del giorno. In tal modo, accantonandosi e rimandandosi a future disposizioni di legge il trattamento per gli ex combattenti che non hanno ancora ottenuto il riconoscimento delle qualifiche che danno diritto a certi effetti utili, mi pare che si sia dimenticata una categoria che si trova in grande imbarazzo ad ottenere la applicazione della 336. Si tratta della categoria « assimilata » degli ex perseguitati politici e degli ex perseguitati razziali, i quali hanno bensì diritto all'applicazione della

legge n. 336 ma finora, se già non disponevano antecedentemente di un riconoscimento di questa loro qualità ad altri effetti di tipo previdenziale, non sono ancora riusciti ad avere adito ad alcuna autorità che riconosca la loro qualifica agli effetti dei benefici combattentistici.

Ho qui sotto mano una decisione della Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali, agli ex internati civili in Germania e loro familiari superstiti, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con tale decisione la Commissione si dichiara incompetente a pronunciarsi sulle qualifiche « assimilate » quando gli effetti dell'eventuale riconoscimento non siano strettamente quelli per cui la Commissione venne a suo tempo costituita, e cioè l'attribuzione degli assegni vitalizi di benemerenzza, la ricostruzione di posizioni previdenziali e pensionistiche, la regolamentazione di rapporti di impiego, eccetera.

Ora si dà il caso che vi sono molti ex perseguitati i quali non avevano titolo ad invocare quelle particolari provvidenze, mentre hanno titolo, in quanto siano riconosciuti ex perseguitati politici e razziali, all'applicazione della legge n. 336. Non hanno perciò avuto l'occasione di rivolgersi prima d'ora alla suddetta Commissione, ed ora che ne invocano il riconoscimento, se lo vedono negare per asserita incompetenza. Pertanto, pur votando a favore dell'emendamento della Commissione che fa salvi i diritti di chi abbia in corso un procedimento di riconoscimento delle qualifiche occorrenti per fruire dei benefici combattentistici, segnalo al Governo che vi sono anche persone che hanno bensì iniziato il procedimento di fronte alla Commissione sopra citata ma lo hanno visto anche esaurito da una pronuncia di incompetenza (a cui non sanno come rimediare) e perciò sono posti in pericolo di non figurare tra coloro che abbiano « pendente » un procedimento di riconoscimento della qualifica.

Se quindi — ripeto — non mi fosse sfuggito il momento opportuno, avrei pregato il Governo di considerare l'emendamento

1-bis 1 anche sotto questo profilo, cioè per la necessità di considerare non solo i procedimenti pendenti, ma anche quelli che dovranno essere instaurati davanti a quell'autorità che sarà opportunamente indicata, in sostituzione della Commissione che si è dichiarata incompetente.

So che il Ministro è attento a queste considerazioni: e dal momento che non posso farlo io, consideri l'opportunità di proporre egli stesso un sub-emendamento all'emendamento della Commissione, in modo da rendere possibile la riapertura del termine anche per quei procedimenti di riconoscimento delle qualifiche « assimilate » che venissero iniziati in avvenire di fronte alla Commissione che sarà costituita all'uopo, o a quella già esistente qualora si preferisca attribuirle formalmente la competenza a procedere anche per i benefici combattentistici.

G U I, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G U I, *Ministro senza portafoglio*. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dalla Commissione, senatore Oliva, esso non è pertinente al problema da lei sollevato e quindi non modifica nè in un senso nè in un altro l'accoglimento delle sue preoccupazioni. Per quanto riguarda il testo dell'1-bis (non dell'emendamento), penso che, se queste particolari persone che si trovano in tali condizioni hanno un diritto, lo vedranno riconosciuto senza bisogno di una nuova legge. Il termine « avente procedura pendente », anche se hanno eventualmente sbagliato indirizzo nel collocare la domanda, per cui da una commissione questa domanda viene rinviata ad un'altra, li mette al sicuro; tutto ciò rientra nel testo della Commissione. Se per risolvere il loro problema avesse ad occorrere una legge apposita, allora è chiaro che quella legge apposita riaprirà i termini e rimetterà queste persone in condizione di usufruire dei benefici.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 1-bis. 4, presentato dal Governo.

M U R M U R A, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione lo accetta.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 1-bis. 3 della Commissione, con le modifiche indicate dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1-bis. 4 presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

G U I, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G U I, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Presidente, vorrei osservare che i due commi residui dell'articolo 2 del decreto-legge andrebbero più opportunamente collocati insieme con l'articolo 2 della legge di conversione perchè si tratta del medesimo argomento, cioè della determinazione delle dotazioni organiche. Se nella legge di conversione non passa il principio della rideterminazione delle dotazioni organiche, è inutile contemplare tale problema in questa sede; quindi penso che la discussione vada ripresa in sede di esame dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione.

M U R M U R A, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M U R M U R A, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che le stesse ragioni che hanno motivato la richiesta dell'onorevole Ministro perchè i commi residui dell'articolo 2 del decreto-legge vengono collocati insieme all'articolo 2 del disegno di legge di conver-

sione valgano anche per l'articolo 3 del decreto-legge.

**P R E S I D E N T E.** La definitiva collocazione degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nel testo proposto dalla Commissione, sarà allora decisa successivamente.

Si dia ora lettura degli emendamenti presentati all'articolo 3.

**R I C C I, Segretario:**

*Sopprimere l'articolo.*

3.1 **GERMANO, MAFFIOLETTI, MARSELLI**

*In via subordinata all'emendamento 3.1, sostituire l'articolo con il seguente:*

« Le graduatorie dei concorsi in atto o espletati da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate per coprire i posti lasciati liberi dal personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado, dagli impiegati dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e dalle aziende autonome dello Stato e da altre amministrazioni previste da leggi speciali ».

3.2 **GERMANO, MAFFIOLETTI, MARSELLI**

*Al primo comma, dopo le parole: « presente decreto », inserire le altre: « non oltre comunque sei mesi dalla data in cui i posti saranno disponibili ».*

3.3 **BROSIO, ROBBA, BALBO, ARENA, BERGAMASCO, BONALDI, PREMOLI, VALITUTTI**

*Al secondo comma, sostituire le parole: « le assunzioni in servizio dei vincitori dei concorsi » con le altre: « le assunzioni in servizio ai sensi del precedente comma ».*

3.4 **BROSIO, ROBBA, BALBO, ARENA, BERGAMASCO, BONALDI, PREMOLI, VALITUTTI**

**M A R S E L L I.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**M A R S E L L I.** Signor Presidente, noi chiediamo la soppressione dell'articolo 3 del decreto e proponiamo di lasciare inalterato l'articolo 3 della legge 336, ad eccezione ovviamente del primo comma dato lo spostamento dei termini di applicazione.

I motivi della nostra proposta mi pare siano noti. Riconfermiamo in questa sede tutto ciò che abbiamo detto durante il dibattito sulla 114. Stamane il signor Ministro ha citato alcuni esempi di ministeri per i quali è ritenuta necessaria una ristrutturazione dei ruoli organici per cui sarebbe assurdo il blocco delle assunzioni. Naturalmente non siamo di questo avviso perchè riteniamo che, programmato l'esodo, si possano a brevissima scadenza trovare rimedi per fronteggiare la situazione che si creerà in quel momento. Pertanto siamo contrari ad una aprioristica posizione e siamo favorevoli ad una ristrutturazione secondo le esigenze dei vari ministeri. A questo proposito ripetiamo che sarebbe interessante conoscere i dati analitici sugli organici, ministero per ministero. Mi riferisco ad esempio alle vacanze che esistono e che ritengo siano notevoli. Mi pare che proprio in riferimento al Ministero delle finanze vi siano migliaia di posti vacanti, secondo i dati che ho potuto raccogliere. Si dovrebbe quindi provvedere ad eliminare questi inconvenienti, tenendo però presenti le esigenze dei singoli ministeri e facendo riferimento a dati precisi, in modo che ogni dicastero possa procedere ad assunzioni adeguate anche avuto riguardo alla possibilità di spostamenti di personale fra i vari ministeri.

In via subordinata all'emendamento 3.1 proponiamo di sostituire l'articolo, per il quale ritengo siano sufficienti le argomentazioni che ho prospettato in varie occasioni. Pertanto mi rifaccio a quanto già detto in proposito.

**V A L I T U T T I.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**V A L I T U T T I.** Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 3.3 e 3.4, non senza però confessare preliminarmente il mio

disagio perchè questo articolo 3, di cui stiamo discutendo gli emendamenti, ha come sostegno necessario l'articolo 2 che adesso è passato nella legge di conversione. Ora, se l'articolo 2 fosse soppresso, l'articolo 3 sarebbe precluso; e siccome noi siamo favorevoli alla soppressione dell'articolo 2 anche nel testo approvato in Commissione, provo, ripeto, un certo disagio nell'illustrare emendamenti ad un articolo che potrebbe appunto essere precluso dalla non approvazione dell'articolo 2. Noi abbiamo presentato i due emendamenti che ora illustrerò in via subordinata perchè, essendo favorevoli alla soppressione dell'articolo 2, siamo conseguentemente favorevoli anche alla necessaria, in questa ipotesi, soppressione dell'articolo 3.

Con l'emendamento 3.3, proponiamo di emendare la norma che prevede la possibilità per i posti che si rendessero disponibili e che fossero conservati negli organici di utilizzare concorsi in atto oppure concorsi già espletati da almeno un anno rispetto all'entrata in vigore del decreto-legge. Noi diciamo che va benissimo questa norma che dà la possibilità di utilizzare le graduatorie di questi concorsi in atto o già espletati, però con un termine, cioè con il termine di sei mesi dalla data di disponibilità dei posti che dovrebbero essere coperti. Se non si ponesse questo termine dei sei mesi, onorevole Ministro, accadrebbe che determinate graduatorie rimarrebbero in vita, in teoria, per anni, diventerebbero delle graduatorie longeve e questo sarebbe in contrasto con il principio della periodicità dei concorsi. È vero che già facciamo una deroga, però è una deroga che appunto, come ho detto, ha bisogno di un limite. Il principio della periodicità dei concorsi corrisponde a un'esigenza di buona amministrazione e soprattutto tutela il diritto dei giovani che via via affluiscono dagli studi alla vita. Quindi proponiamo di stabilire un termine: diciamo che sono utilizzabili le graduatorie di questi concorsi comunque non oltre sei mesi dalla data di disponibilità dei posti da coprire.

L'emendamento 3.4 è puramente formale, di natura terminologica. Infatti — e mi rivolgo all'attenzione del relatore — essendo stato soppresso il comma intermedio che

prevedeva i nuovi concorsi, è rimasto invariato il comma successivo in cui si parla dei vincitori dei concorsi con riferimento al comma soppresso. Noi proponiamo una formula chiarificatrice per evitare equivoci e diciamo che le assunzioni in servizio devono avvenire ai sensi del precedente comma. Credo che questa proposta non possa trovare delle opposizioni di principio perchè, come ripeto, è puramente chiarificatrice.

**P R E S I D E N T E.** Avverto che la votazione sugli emendamenti all'articolo 3 avrà luogo dopo l'esame dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**M U R M U R A, relatore.** Signor Presidente, pur restando fermo ciò che lei ha opportunamente or ora avvertito, cioè che deve farsi luogo alla votazione di questi emendamenti successivamente alla votazione dell'articolo 2 della legge di conversione, debbo far rilevare che anche alcuni dei termini contenuti in questo articolo 3, soprattutto nel primo comma, debbono essere rivisti a seguito di quanto si deciderà sull'articolo 2 della legge di conversione.

Ritengo di dover esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2 perchè l'articolo licenziato dalla Commissione prevede l'ipotesi di posti che si rendessero vacanti a seguito dell'aggiornamento e della revisione delle dotazioni organiche dei singoli ministeri e delle singole amministrazioni autonome e penso che non possa sin da ora validamente sostenersi che nessuna disponibilità di posti si verificherà. Sono contrario anche in omaggio ad un voto ripetuto e ad una discussione approfondita in sede di Commissione.

Sono invece favorevole agli emendamenti 3.3 e 3.4 presentati dal senatore Brosio e da altri senatori perchè ritengo che entrambi servano a chiarire e perfezionare il testo licenziato dalla Commissione.

**P R E S I D E N T E.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

G U I, *Ministro senza portafoglio*. Anch'io faccio naturalmente la riserva iniziale del collocamento e concordo in questo con la Commissione.

Sono contrario alla soppressione dell'articolo 3 proposta dall'emendamento 3.1 perchè queste nuove modalità di assunzione rientrano nella finalità del decreto-legge il quale si propone appunto di conoscere qual è la situazione delle domande di collocamento a riposo e di programmare gli interventi del Ministero per coprire le vacanze. Uno degli strumenti di programmazione per coprire le vacanze è proprio il ricorso a questo modo speciale di immissione in ruolo. Sopprimendo l'articolo verremmo a precludere una delle finalità del disegno di legge.

Sono contrario anche all'emendamento 3.2 perchè esso propone esattamente l'opposto di quello che rientra nella logica del provvedimento. Il Ministero della pubblica istruzione, le scuole e le aziende autonome sono escluse dalla riduzione dei ruoli in base alla 336. L'emendamento 3.2 prevede procedure speciali di immissione in ruolo per i ministeri e le aziende esclusi dalla riduzione e che quindi non si troveranno ad affrontare i problemi derivanti dal collocamento a riposo del personale. Questo è un oggetto del tutto estraneo al disegno di legge. Penso quindi che l'emendamento non possa essere accettato.

Invece concordo con il relatore nell'accettazione degli emendamenti 3.3 e 3.4 perchè mi sembrano opportuni.

M U R M U R A, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M U R M U R A, *relatore*. Vorrei chiedere alla sua cortesia, signor Presidente, e alla comprensione dell'Assemblea una sospensione della seduta.

P R E S I D E N T E. Non essendovi osservazioni, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,55, è ripresa alle ore 19,55).

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5. Se ne dia lettura.

R I C C I, *Segretario*:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Le domande per collocamenti a riposo, presentate, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, esplicano i loro effetti anche se la decorrenza indicata è posteriore all'entrata in vigore del decreto stesso.

La domanda presentata per collocamento a riposo con decorrenza antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, può essere revocata dal richiedente, qualora non sia già intervenuto il relativo atto amministrativo formale di collocamento a riposo, non oltre i termini previsti dall'articolo 1 del presente decreto per la presentazione delle domande ».

5.4

MAROTTA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se riferite a decorrenza di collocamento a riposo di data successiva, sarà dato regolare corso ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 ».

5.2

BACCHI, LANFRÈ, NENCIONI, FILLETTI, TANUCCI NANNINI, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, GATTONI, MARIANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Fatti salvi i diritti del personale già collocato a riposo, sono valide le domande presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto e per le quali sia stato emesso normale provvedimento di collocamento a riposo da parte dell'amministrazione competente.

Per le domande, invece, per le quali non è intervenuto alcun provvedimento, valgono le norme dell'articolo 1 del presente decreto ».

5.5

DE MATTEIS, MAROTTA, LICINI, CATELLANI, ARNONE, CORRETTO, PITTELLA, ALBERTINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato emesso formale provvedimento di collocamento a riposo da parte dell'Amministrazione competente, dovranno essere confermate entro il termine di decadenza previsto dal primo comma dell'articolo 1. Sono fatti salvi i diritti del personale già collocato a riposo con formale provvedimento prima dell'entrata in vigore del presente decreto ».

5. 1 TREU, DALVIT, SANTI, SICA, MURMURA, SANTALCO, BARRA, VERNASCHI, PICARDI, DEL NERO

*Al secondo comma dell'emendamento 5.3 sostituire le parole: « alla sua pubblicazione » con le altre: « al 1° luglio 1974 per i collocamenti a riposo aventi decorrenza anteriore alla stessa data, salvi i diritti di coloro che siano già stati collocati a riposo prima del 9 giugno 1974 ».*

5. 3/1 BRANCA, GERMANO, MODICA, OSSICINI, ROSSI Dante, SAMONÀ, BONAZZI, VERONESI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Le domande presentate tra il 30 giugno 1974 e il giorno della pubblicazione del presente decreto dovranno essere confermate entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 1.

Il presente decreto non si applica nei confronti delle domande presentate anteriormente alla sua pubblicazione ».

5. 3 BROSIO, ROBBA, BALBO, ARENA, BERGAMASCO, BONALDI, PREMOLI, VALITUTTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Sono altresì fatte salve le cessazioni dal servizio, con i benefici di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto, dei dipendenti della regione Trentino-Alto Adige, che avendo presentato la domanda di collocamento a riposo entro il 31 gennaio 1974,

sono stati trattenuti d'ufficio in servizio ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale del Trentino-Alto Adige, 26 aprile 1972, n. 10, modificata con legge regionale 3 luglio 1974, n. 2 ».

5. 6 DALVIT, BRUGGER, BERLANDA, SANTALCO, SENESE, DEL NERO, DAL FALCO, TREU

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

« Sono fatti salvi i collocamenti a riposo relativi al personale contemplato nella legge 30 luglio 1973, n. 477, il quale abbia prodotto domanda entro il 30 giugno 1974 con effetto dal 1° ottobre dello stesso anno e per il quale sia stato già emesso il relativo provvedimento formale entro la predetta data del 30 giugno 1974 ».

5. 7 IL GOVERNO

M A R O T T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R O T T A . Ritiro l'emendamento 5. 4.

B A C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A C C H I . Le ragioni già ampiamente esposte sia in Commissione sia in questa Aula mi hanno confermato nella opinione che l'emendamento 5. 2 in esame non debba costituire motivo della grande preoccupazione che ha fra l'altro determinato — credo — la lunga interruzione dei nostri lavori. È ben vero infatti che i dati forniti dal Ministro possono colpire ad una lettura superficiale, ma se si approfondissero vedremmo che questa « valanga », come afferma il relatore, di domande intervenute dopo l'allarme, involontaria o voluta ne sia la causa, rappresenta in realtà una percentuale tollerabile; basta fare i raffronti, i dovuti calcoli. Quando affermiamo, onorevole Ministro, che le domande dei ferrovieri sono 10.000 dobbiamo considerare che incidono su una mas-

sa di 200.000 persone e più, il che significa — se non erro — il cinque per cento. Ora l'allarme per il cinque per cento di esodandi in un complesso per il quale normalmente non ci si scandalizza quando si registra l'assenteismo (di cui conosciamo bene le origini) nella misura del quindici o del venti per cento giornaliero, mi sembra un allarme esagerato. Se poi si rapporta la massa delle domande degli aventi diritto (questo è un inciso ma voglio far rilevare il fatto per un criterio di raffronto che va considerato) alla massa di oltre 2 milioni e mezzo di dipendenti che, con l'aggiunta dei dipendenti di altri enti di diritto pubblico, arriva a 3 milioni, anche se — come ha detto il Ministro sulla base dei dati forniti dall'Istituto centrale di statistica alla stregua di sondaggi a campione — le domande raggiungessero il numero di trecentomila, corrisponderebbero al 10 per cento del complesso del personale, dieci per cento che, diviso per cinque anni, comporterebbe una incidenza del 2 per cento; così almeno mi sembra che risulti sulla base dei semplici calcoli aritmetici.

Non dovrebbero quindi esservi motivi di eccessiva preoccupazione. D'altra parte, la legge ha un suo valore di carattere permanente e deve dare al cittadino la sensazione di vivere in uno Stato che garantisce la certezza del diritto; è un fatto da considerarsi preminente sulla preoccupazione che il Governo manifesta in relazione alla cosiddetta « valanga » di domande.

Ecco la ragione per cui sono profondamente convinto che l'emendamento che ho proposto — la cui sostanza vedo ripresa anche in altri emendamenti, anche se qualcuno è stato ritirato — venga veramente incontro a una esigenza di rispetto generale del diritto ed anche di rispetto verso noi stessi. Perciò ribadisco l'opportunità di mantener ferma questa proposta che evita ulteriori ingiustizie a carico dei pubblici funzionari.

D E M A T T E I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A T T E I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo alcuni chiarimenti avuti dal Governo circa l'impegno di spesa occorrente per fronteggiare la sostituzione dell'articolo 5 con il testo del mio emendamento 5.5, ritiro l'emendamento stesso. Mi riservo però di presentare, al riguardo, un ordine del giorno.

T R E U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R E U . Signor Presidente, l'emendamento 5.1, che con altri colleghi ho presentato, affronta a mio parere un problema di legittimità costituzionale e corregge una possibile lesione di carattere, appunto, costituzionale. Comunque, di fronte ad insistenti inviti, malgrado il mio assoluto convincimento dell'opportunità di evitare la produzione di norme incostituzionali, ritiro l'emendamento 5.1.

B R A N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . Ripeto quello che hanno detto i precedenti oratori: c'è un sospetto di incostituzionalità, del quale si occuperà fra tre anni la Corte costituzionale, ma adesso si risparmiano 400 miliardi, per cui ritiriamo l'emendamento 5.3/1.

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Signor Presidente, l'emendamento 5.3 intende rimuovere una inammissibile lesione del diritto di quanti hanno, in costanza della legge n. 336 del 1970, proposto debitamente la domanda prima della entrata in vigore, per pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, del decreto in questione.

L'emendamento si ricollega alla volontà manifestata dalla stessa 1ª Commissione allorchè ha rimosso dall'articolo 7 del testo originario la retroattività ivi prevista con la

retrodatazione degli effetti al 1° luglio 1974, quando il decreto viceversa è stato pubblicato il 9 di luglio. È bene avvertire che trattasi di diritti soggettivi perfetti su cui non può minimamente incidere una nuova normativa. Una volta azionato, con la presentazione della domanda, il diritto da parte del beneficiario, esso non può avere altra regolamentazione giuridica che non sia quella prevista dalla legislazione vigente alla data della domanda.

Il nostro avviso — e lo ha riconosciuto in Commissione lo stesso relatore nella sua lealtà — è confortato dall'autorevole parere emesso dal Consiglio di Stato il 12 novembre 1970 là dove afferma che « il dipendente statale compreso nelle categorie di cui all'articolo 1 della legge 336 del 1970 ha un vero e proprio diritto alla cessazione immediata del suo rapporto di impiego e l'amministrazione non può rifiutare o ritardare l'emissione del relativo provvedimento », provvedimento che rappresenta un atto dovuto, giusta l'avvertimento della 4ª sezione del Consiglio di Stato dato con la decisione del 27 giugno 1970, n. 467. Per queste ragioni insistiamo sull'emendamento.

D A L V I T. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D A L V I T. L'emendamento 5.6 riconosce validità all'applicazione di due leggi regionali, in materia di competenza primaria come quella del personale, leggi varate a seguito della riforma dello statuto speciale in conseguenza dell'applicazione delle misure particolari a favore delle popolazioni altoatesine (il cosiddetto pacchetto). Mi permetto di raccomandarne l'approvazione.

G U I, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G U I, *Ministro senza portafoglio*. L'emendamento 5.7 presentato dal Governo è in linea con il testo della Commissione, solo

che prende in considerazione la situazione particolare dei dipendenti della Pubblica Istruzione. Dice infatti l'emendamento che sono fatti salvi i collocamenti a riposo relativi al personale contemplato dalla legge il quale abbia prodotto domanda entro il 30 giugno con effetto dal 1° ottobre, però con provvedimento formale già emesso entro il 30 giugno. Credo pertanto che l'emendamento si raccomandi da sé.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M U R M U R A, *relatore*. Signor Presidente, credo che mai come questa volta il parere del relatore debba essere uniforme al voto espresso in sede di Commissione per sostenere la reiezione degli unici emendamenti che sostanzialmente e profondamente modificano il testo licenziato dalla Commissione stessa: e, cioè, gli emendamenti 5.2 e 5.3. Il voto della Commissione è stato confortato, altresì, dal ritiro di tutti gli altri emendamenti, ritiro che — credo di aver compreso — nasce soprattutto da un criterio di opportunità politica per la imponenza degli oneri che si dicono collegati o collegabili ad un eventuale loro accoglimento con la fissazione del termine alla data dell'entrata in vigore del provvedimento.

Ritengo, perciò, che gli emendamenti 5.2 e 5.3 debbano avere il parere contrario del relatore e della Commissione, anche se non sono riuscito a capire la connessione tra il primo e il secondo comma dell'emendamento 5.3, dato che i due commi sembrano tra loro contraddittori. Sono, invece, favorevole all'emendamento 5.6 che rappresenta la conferma di un accordo intervenuto in sede di stipulazione del cosiddetto pacchetto per il Trentino-Alto Adige e sono anche favorevole all'emendamento 5.7 presentato dal Governo, con il quale si dà efficacia a tutti i provvedimenti assunti entro il 30 giugno 1974 per il personale docente e non docente della scuola, anche se gli effetti dei provvedimenti di collocamento in quiescenza decorrono dal 1° ottobre 1974, come del resto

impone la legge delega per lo stato giuridico del personale della scuola.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**G U I ,** *Ministro senza portafoglio.* Premetto che aderisco al testo della Commissione suggerito al posto di quello del Governo. Il testo che la Commissione ha approvato e presenta è peraltro il medesimo suggerito dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione consultato da me sulla materia di questo decreto-legge.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.2 debbo dire che non sono da tenere in conto soltanto le ragioni di ordine funzionale, che peraltro sono imponenti. Io non sono in grado, senatore Bacchi, di dire quante sono le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto alle quali lei vorrebbe dare libero seguito. Posso dirle che per la sola azienda delle ferrovie sono 10.611. Lei può dire che dal punto di vista funzionale il 5 per cento è poco; io non ritengo che sia tale, almeno se devo credere agli allarmi del ministro dei trasporti Preti. Però voglio dirle che non si tratta solo di un problema funzionale, si tratta anche di un problema economico-finanziario.

Faticosamente Governo e Parlamento cercano di fronteggiare nel modo migliore, con dei provvedimenti anticongiunturali, i problemi posti dalla situazione economica. Ora, dare libero corso a queste domande (se sono 10.000 solo per le ferrovie immagini quante sono per tutta l'amministrazione, per tutti i comuni, per tutte le province, per tutte le regioni, per tutto il parastato, per tutti gli ospedali, per tutte le banche) significa raggiungere una spesa di molte centinaia e forse di migliaia di miliardi. L'amministrazione ha fatto un calcolo: solo per le domande presentate prima del 30 giugno e con effetti cadenti tra il 1° e l'8 luglio si raggiunge, come dato presuntivo, il numero di circa 10.000. Di questo solo una minima parte riguardano amministrazioni dello Stato, a quanto ho avuto notizia: circa 2.000; prevalentemen-

te le domande riguardano gli enti pubblici, le banche, i consorzi di bonifica eccetera. Solo per questo periodo limitato dal 1° all'8 luglio per circa 10.000 domande d'esborso dovrebbe essere secondo gli uffici dai 350 ai 400 miliardi, che verrebbero quindi gettati sul mercato. Fossero anche 250, fossero anche 200, dobbiamo tener presente che mentre da una parte facciamo ogni sforzo, con vari provvedimenti, per fare incassare denaro allo Stato, non possiamo d'altra parte dare libero corso anticipato a somme di questo genere. Mi pare che sarebbe una politica del tutto contraddittoria e non rispondente alle esigenze del momento.

Quindi non soltanto deve essere tenuto presente il riflesso funzionale di questa misura, ma anche il riflesso economico-finanziario. Per questo motivo, senatore Bacchi, sono contrario al suo emendamento.

Circa l'emendamento 5.3 anch'io noto una certa contraddizione tra il primo e il secondo periodo: non so bene come stiano insieme. Mi pare comunque che il secondo periodo dica che si deve dare corso a tutte le domande, quindi sono contrario.

Sono favorevole all'emendamento 5.6 in questa formulazione che tratta un piccolo problema che riguarda l'Alto Adige.

Naturalmente sono favorevole all'emendamento del Governo.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

**N E N C I O N I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**N E N C I O N I .** Illustre Presidente, onorevoli colleghi, molto probabilmente non avrei parlato se il Ministro non avesse giustificato il suo atteggiamento; ma l'atteggiamento non è minimamente giustificato dalle ragioni esposte; anzi le ragioni esposte militano per l'accoglimento dell'emendamento 5.2. Che cosa si dice in definitiva? Ci si richiama a dei calcoli e sarebbe stato opportuno che l'amministrazione avesse for-

nito i dati esatti di tutte le domande che sono state presentate, e i dati esatti relativi agli oneri inerenti alle domande stesse perchè così avremmo potuto fare un ragionamento. Ma il ragionamento quantitativo non è mai un ragionamento perchè in qualunque momento potrei dire che data la situazione economica, quello che spende lo Stato per gli stipendi è una cifra da catalessi. E potrei aggiungere: perchè in questo momento non si dimezza questa cifra, dato che questo porterebbe un utile alla tesoreria dello Stato?

Vede, onorevole Ministro, che questo suo ragionamento non calza perchè le cifre sono quelle che sono e non ci dobbiamo spaventare oggi di queste cifre perchè sono state previste quando fu varata la legge 336. Allora vennero fatti tutti i calcoli. E mi ricordo che sul finire della IV legislatura questa legge non fu varata perchè fatti i calcoli si constatò che in quel momento sarebbe stato non opportuno aumentare la propensione al consumo attraverso queste iniezioni di mezzi finanziari nel mercato. Così avremmo potuto dire oggi, ma non calza questo ragionamento.

Il ragionamento che si deve fare è un altro, onorevole Ministro. Qual è la filosofia di questo provvedimento? Questo provvedimento non ha il potere impeditivo della presentazione delle domande oppure dell'istruttoria delle domande stesse e delle risoluzioni approvative o meno dei contenuti delle domande; questo disegno di legge inizia con un articolo 1 che pone un principio discutibile sotto il profilo anche morale oltre che sotto il profilo dell'equilibrio nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro, in questo caso lo Stato: il principio della irrevocabilità. Infatti, presentata la domanda, essa è irrevocabile. Cioè anche se il dipendente ritenesse ad un determinato momento di liberare, proprio per le ragioni che si dicevano, lo Stato da questo onere, la legge impone questa irrevocabilità della domanda. Questo è segno che la filosofia di questo provvedimento è nel senso di favorire l'esodo. E allora non capisco per quale ragione all'articolo 5 ci si dimentica dell'irrevocabilità della domanda e si pone un principio

che lede le legittime aspettative di coloro che avevano presentato le domande; costoro attraverso la presentazione delle domande nel quadro di una legge vigente avevano determinato legittime aspettative proprio perchè fondate appunto sul diritto vigente.

Questo è il punto, onorevole Ministro. È inutile piangere sul latte versato. È inutile spargere delle lacrime di coccodrillo. Le leggi o si fanno o non si fanno. Quando si fanno si debbono accettare nei loro contenuti, nel loro contenuto morale anche, e in questa esigenza che il legislatore non si è prospettato — e ha fatto male —. Nè si può dire che oggi, data la situazione, bisogna prendere questi provvedimenti. Data la situazione, vi è stato il blocco voluto dall'articolo primo. Questa è una delle ragioni per cui, malgrado molti emendamenti migliorativi della legge, emendamenti che sono venuti incontro alle legittime esigenze dei dipendenti dello Stato ex combattenti, siano stati accolti, ripenseremo al nostro atteggiamento finale proprio di fronte a questo disegno di legge, perchè è incomprensibile l'accordo che si è maturato all'ultimo momento durante una scspensione, con l'atteggiamento preso dagli « integranti » della maggioranza e con la perplessità da parte del senatore Treu, che non si capisce ancora se ha detto di ritirare l'emendamento o meno, oppure, se l'ha detto, l'ha detto tanto piano che non l'abbiamo veramente sentito.

T R E U . *Intelligenti pauca!*

N E N C I O N I . Proprio così, *intelligenti pauca* ed appunto perchè *pauca* sarebbe bastato un gesto.

Onorevoli colleghi, quando il senatore Bacchi ha parlato dell'ordine funzionale, vi ha messo di fronte ad un paradosso, perchè veramente è un paradosso il fatto che stiamo esaminando l'esistenza di diecimila domande per una categoria composta di oltre 200 mila persone. Infatti, posto che le domande siano istruite tutte in senso positivo e posto il principio della irrevocabilità, non si può dimenticare che già oggi siamo di fronte

ad un assenteismo che pesa per il 25 per cento, mentre i treni continuano a funzionare. È segno quindi che i dipendenti sono talmente gonfiati che le stazioni, nonostante un assenteismo del 25 per cento, continuano a funzionare e i treni a marciare. Ora, se questa situazione di dilatazione non legittima, non opportuna, non funzionale, non ordinata dei dipendenti esiste — ed esiste perchè queste osservazioni che abbiamo fatto lo provano — date la possibilità attraverso la legge già esistente e già da noi difesa con la difesa dei diritti degli ex combattenti dipendenti dello Stato, non dico di tutelare dei diritti quesiti, perchè non lo sono, ma almeno di tutelare delle legittime aspettative, che sono legittime in quanto profondamente morali, perchè il lavoratore ha agito nel quadro delle leggi vigenti e della parola d'onore dello Stato. (*Applausi dall'estrema destra*).

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Dalvit e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 6. Se ne dia lettura.

**R I C C I, Segretario:**

*Al primo e al secondo comma sopprimere le parole: « senza regolare concorso ».*

6.1 GERMANO, MAFFIOLETTI, MARSELLI, URBANI

*Al primo ed al secondo comma sopprimere le parole: « senza regolare concorso ».*

6.2 BROSIO, ROBBA, BALBO, ARENA, BERGAMASCO, BONALDI, PREMOLI, VALITUTTI

*Al secondo comma dopo le parole: « senza regolare concorso » inserire le altre: « o senza la speciale procedura prevista dalla legge in sostituzione del concorso ».*

6.4 TREU, SANTALCO, PICARDI, VERNASCHI, DE GIUSEPPE, DEL NERO, DE CAROLIS, DERIU

*Al primo comma dopo le parole: « incarichi retribuiti » inserire le altre: « eccezione fatta per la partecipazione ad organi collegiali ed a Commissioni ».*

6.3 BACCHI, LANFRÈ, NENCIONI, TANUCCI NANNINI, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, GATTONI

*Sopprimere il secondo comma.*

6.5 DE MATTEIS, MAROTTA, LICINI, CATELLANI, ARNONE, CORRETTO, PITTELLA, ALBERTINI

**U R B A N I.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**U R B A N I.** Signor Presidente, non illustriamo l'emendamento 6.1: eventualmente parleremo in sede di dichiarazione di voto.

**V A L I T U T T I.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**V A L I T U T T I.** Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 6.2 con il quale

proponiamo di sopprimere al primo e al secondo comma dell'articolo 6 l'espressione: « senza regolare concorso ». Il testo del decreto-legge presentato dal Governo esattamente dichiarava che il personale collocato a riposo in base alle norme contenute nella 336 e in questo decreto-legge non poteva essere riassunto in servizio, cioè non poteva essere riassunto in impiego od avere incarico retribuito alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici e via dicendo. Questa norma del testo governativo era logica e coerente con le finalità perseguite sia dalla 336 che da questo decreto-legge: l'una e l'altro si sono proposti il fine di concedere determinati benefici di carriera ai dipendenti ex combattenti e di concedere altresì alcuni benefici ai fini del pensionamento e della buonuscita, calcolando un'anzianità fittizia, sette o dieci anni.

La *ratio* che sottostà a questo fine perseguito dai due provvedimenti è la seguente, che cioè questa categoria di nostri concittadini che hanno sofferto per il paese ha diritto a questi benefici per godere finalmente di una tranquilla operosità, o di una operosità tranquilla. Quindi la conseguenza necessaria è che questi nostri concittadini, così meritatamente beneficiati, non abbiano più la possibilità di essere riassunti in servizio; questa era la logica e la coerenza della norma proposta dal Governo nel suo decreto-legge. Che cosa ha fatto la Commissione? Ha modificato il testo governativo e ha detto: il personale di cui trattasi non può essere assunto in impiego senza regolare concorso. Questa è una statuizione del tutto ipocrita perchè è un principio previsto dalla Costituzione che nessuno può essere assunto alle dipendenze dello Stato senza regolare concorso.

Che cosa introduce di nuovo questo principio? Prevedendo la possibilità che questo personale possa essere riassunto dallo Stato con il concorso, vanifica la finalità della legge, la sconvolge. Ecco la ragione per cui abbiamo presentato un emendamento con il quale proponiamo che sia soppressa questa frase aggiunta dalla Commissione, e che sia ripristinato il testo governativo che, come ho detto, era logico e coerente con le finalità del decreto-legge.

T R E U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R E U . Signor Presidente, il nostro emendamento 6.4 si riferisce al secondo comma dell'articolo 6. Senza dilungarmi nell'illustrazione mi basta ricordare che al primo comma si precisano le non possibilità di adire ad incarichi o impieghi comunque disponibili da parte del personale uscito dalle amministrazioni pubbliche utilizzando la legge al nostro esame (il personale così detto esodato). Ora noi riteniamo opportuno introdurre una precisazione all'accennato secondo comma: di prevedere cioè la possibilità di mantenere gli incarichi già assunti prima dell'8 luglio 1974 presso gli enti indicati nel primo comma purchè le assunzioni effettuate e gli incarichi conferiti senza regolare concorso siano avvenuti però con la speciale procedura prevista dalla legge in sostituzione del concorso. Perchè è noto come in certe amministrazioni, enti o istituti pubblici, le assunzioni non avvengano esclusivamente per concorso (anche se la Costituzione prevede che gli incarichi presso enti pubblici siano conferiti solo con regolare concorso), ma in determinati istituti ed enti — le università e gli istituti di ricerca — le assunzioni stesse possono avvenire attraverso una particolare procedura che sostituisce il procedimento normale di concorso.

Riteniamo pertanto che la nostra dizione completa e corregga l'articolo soprattutto perchè ci si riferisce ad incarichi conferiti anteriormente all'8 luglio 1974. A tale riguardo tornerebbe il discorso sulla legittimità della retroattività del provvedimento, ma riteniamo che, poichè non si ledono diritti ed acquisite posizioni, il nostro emendamento possa essere accolto dall'Assemblea.

B A C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A C C H I . Signor Presidente, signor Ministro, con l'emendamento 6.3 proponiamo una modesta norma sulla quale richia-

mo l'attenzione dei colleghi, norma che risponde ad un'esigenza ben precisa. Tutti siamo d'accordo di evitare il deplorabile fatto che qualche esodato, andato fuori dalla porta, rientri dalla finestra ed è giusto che una norma stabilisca il divieto che ciò avvenga. Ritengo però sia interesse della pubblica amministrazione che i collocati a riposo possano far parte di commissioni: non si tratta di incarichi di carattere permanente e, per quanto riguarda il trattamento economico, sono previste alcune migliaia di lire a gettone ed i gettoni non possono essere più di 12 al mese. Si tratta di utilizzare persone che hanno una competenza specifica, in grado di dare un apporto concreto agli organi collegiali — e sono moltissimi nello Stato — e con ciò si farebbe in modo da non distogliere i funzionari in servizio dai loro normali compiti. Infatti coloro che partecipano a commissioni devono recarsi in altre parti della città e devono abbandonare l'ufficio. Saggiamente la Presidenza del Consiglio qualche anno fa aveva suggerito alle amministrazioni di avvalersi anche dei pensionati.

Mi sembra pertanto che indicare in maniera specifica in questo articolo limitativo le possibilità di utilizzo di questo personale da parte della pubblica amministrazione sia cosa utile.

D E M A T T E I S. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E M A T T E I S. Dopo l'illustrazione dell'emendamento 6.4 da parte del senatore Treu, rinuncio all'emendamento 6.5 e mi associo a quello presentato dal senatore Treu.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M U R M U R A, *relatore*. Il relatore è contrario agli emendamenti 6.1 e 6.2, ritenendo, come del resto ha deciso la Com-

missione, che l'indizione, l'espletamento e la vincita di un regolare concorso costituendo acquisizione di un diritto in costanza di una legge siano elementi sufficienti a consentire la deroga che viene così formulata e proposta: anche per evitare impugnative per incostituzionalità e per lesioni di diritti.

Sono favorevole all'emendamento 6.4, suggerendo però la sostituzione della parola speciale » con la parola « particolare », intendendo riferirsi ai procedimenti e ai provvedimenti amministrativi di nomina e di conferimento degli incarichi. Favorevole anche all'emendamento 6.3, proponendo però la cancellazione della parola « retribuiti » dopo « incarichi ». Nel contempo, laddove non si pervenga ad un testo diverso, sarebbe utile, nel secondo comma dello stesso articolo 6, sostituire le parole « in deroga al presente decreto » con le altre « al personale collocato in quiescenza ai sensi della legge n. 336 del 1970 ».

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

G U I, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Presidente, accetto il testo della Commissione, ma farò qualche osservazione relativamente al secondo comma.

Concordo con il relatore per quanto riguarda gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.4 con la modifica proposta; lo stesso vale per il 6.3.

A proposito del secondo comma volevo dire che anzitutto si impone la rettifica formale che il relatore ha proposto. Non avrebbe senso parlare di assunzioni effettuate nel passato in deroga al presente decreto. Concordo quindi con la proposta di modifica del relatore. Per quanto riguarda questo secondo comma vorrei dire che la Commissione ha aggiunto al testo del Governo una norma che possiamo considerare o interpretativa o in qualche modo retroattiva. Si dice che queste assunzioni sono inefficaci dal momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Mi permetterei di osservare che una efficacia così immediata, dal momento dell'entrata in vigore

della legge di conversione del decreto (di qui, poniamo, a dieci giorni) sia eccessivamente drastica e per le persone interessate e per le istituzioni e per gli stessi enti interessati. Si potrebbe dire che cesseranno di avere efficacia nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Mi sembrerebbe più funzionale e meno drastico nei confronti di queste situazioni.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo alla votazione degli emendamenti.

**U R B A N I .** Domando di parlare per dichiarazioni di voto sugli emendamenti 6.1 e 6.4.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**U R B A N I .** L'articolo 6 del decreto afferma che « il personale che sarà collocato a riposo ai sensi del presente decreto non può essere assunto in impiego »; poi vengono specificati tutti gli enti per i quali esiste questa proibizione. Questo era nella sostanza il testo proposto dal Governo ed io do atto al Governo di non aver incluso la formula « senza regolare concorso » che è stata inserita, invece, in Commissione e che — confesso — mi ha portato a soffermarmi alquanto per capirne il significato che mi è apparso subito « recondito ».

Onorevoli colleghi, è evidente infatti che, nella sua formulazione iniziale, il testo voleva affermare un principio di moralità, in forza del quale chi va in pensione, a condizioni di particolare favore, non deve poter essere riassunto nuovamente dalla pubblica amministrazione. Se ciò avviene infatti si dà una ferita, si produce una lacerazione nei principi di fondo che debbono stare alla base della pubblica amministrazione, anzi direi della stessa moralità pubblica.

Mi son chiesto quindi per quale ragione si fosse voluto inserire questa formula: « con regolare concorso ». Mi sono chiesto: chi può fare questo « regolare concorso »? A rigore non dovrebbe poterlo fare nessuno, per-

chè, per limiti di età, tutti coloro i quali vanno in pensione con la 336 superano i 35 anni e superano perfino, nella gran parte dei casi, quei 55 anni che sono il limite massimo anche per gli « invalidi ».

E allora, c'è forse qualche categoria particolare (che magari è la sola: io almeno non ne ho identificate altre), per la quale, in determinati casi, è possibile rendere inoperante il predetto limite dell'età e alla quale quindi è possibile aprire la partecipazione ai concorsi? O forse esiste un particolare tipo di concorso nel quale il limite dell'età non funziona?

Ebbene, per quello che ho potuto constatare, c'è una sola categoria in queste condizioni ed è quella dei partecipanti ai concorsi universitari. Se le cose stanno così — com'è in realtà — la ragione del nostro emendamento volto ad abolire questa formulazione ed a ripristinare il testo governativo in questo punto è più che evidente. Non soltanto il principio della riassunzione è immorale, ma diventa particolarmente immorale quando è un atto che mira a determinare un privilegio tanto corporativo.

Per le stesse ragioni, anzi direi *a fortiori*, il nostro voto sarà contrario all'emendamento 6.4 che — diciamo la verità, onorevoli colleghi — è veramente sorprendente: esso peggiora gravemente il testo originario poiché apre la possibilità della riassunzione anche senza concorso, e quindi proprio attraverso quelle forme di assunzione per incarico, magari appellandosi alle leggi o ai regolamenti di questo o di quell'altro ente, proprio secondo una ben nota e perniciosa prassi contro la quale a parole abbiamo tuonato tutti e da tutte le parti.

Quando si dice che si può essere assunti anche « senza la speciale procedura prevista dalla legge in sostituzione del concorso », è evidente che queste speciali procedure in sostituzione del concorso non possono essere che procedure le quali di fatto aprono praticamente la porta a tutti quanti o, peggio, soltanto a categorie determinate o a individui, secondo criteri clientelari e arbitrari. Per questo siamo nettamente contrari all'emendamento 6.4.

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'oratore che mi ha preceduto, il collega Urbani, ha fatto più che ampiamente la illustrazione dell'emendamento; però io me ne trovo avvantaggiato perchè in questo modo mi posso limitare a una dichiarazione di voto immediata.

Noi repubblicani voteremo a favore degli emendamenti 6.1 e 6.2, nella convinzione che militano per l'accoglimento del testo base del Governo, che così si ripristinerebbe, ragioni di logica legislativa, di moralità nella pubblica amministrazione e, direi anche, ragioni di metodo nel legiferare. Perchè questa ci sembra una di quelle norme che i pubblicitari definiscono « norme individuate » cioè sostanzialmente recanti l'indicazione del colore degli occhi, della forma del naso e della lunghezza delle basette della persona o delle persone a cui possono riferirsi.

Noi quindi voteremo — ripeto — a favore degli emendamenti 6.1 e 6.2, che perseguono praticamente lo stesso intento. Se il Presidente me lo consente, vorrei anche preannunciare il nostro voto contrario all'emendamento 6.4, che è largamente peggiorativo rispetto al testo della Commissione, onde noi ci auguriamo che venga modificato nel senso di tornare al testo del decreto-legge.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Germano e da altri senatori, identico all'emendamento 6.2, del senatore Brosio e di altri senatori.

#### Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Urbani, Marangoni, Bertone, Argiroffi, Marselli, Veronesi, Germano, Vignolo, Giovannetti, Petrella, Maffioletti, Lugnano, Piovano, Branca, Borraccino, Merzario, Modica, Bonazzi e Sa-

badini hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 6.1, identico all'emendamento 6.2, sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

*Sono presenti alla votazione i senatori:*

Accili, Agrimi, Alessandrini, Arcudi, Arena, Arfè, Argiroffi, Ariosto, Arnone, Artioli, Assirelli, Attaguile, Azimonti,

Bacchi, Bacicchi, Baldini, Barra, Bartolomei, Benaglia, Bergamasco, Berlanda, Bermanni, Bertola, Bertone, Bianchi, Boano, Bollini, Bonazzi, Branca, Brosio, Brugger, Brunni, Buccini, Burtulo,

Cacchioli, Calamandrei, Calvi, Canetti, Carollo, Caron, Carraro, Cassarino, Catellani, Cavezzali, Cebrelli, Cerami, Cifarelli, Cipellini, Cipolla, Colajanni, Colella, Colombo, Corba, Corretto, Costa, Cucinelli,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit, De Carolis, De Fazio, De Giuseppe, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marzi, De Matteis, De Ponti, Deriu, De Sanctis, De Vito, Dinaro, Ermini,

Falcucci Franca, Ferralasco, Ferrari, Filetti, Forma, Fusi,

Garoli, Genovese, Germano, Giovannetti, Giuliano,

Lanfrè, La Rosa, Leggieri, Lepre, Licini, Ligios, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lugnano,

Maffioletti, Manente Comunale, Mariani, Marotta, Marselli, Martinazzoli, Mazzei, Mazzoli, Merloni, Merzario, Minnocci, Mone-  
tti, Montini, Murmura,

Nencioni, Niccoli, Noè,

Oliva, Orlando, Ossicini,

Pacini, Pastorino, Patrini, Pecoraro, Perna, Petrella, Picardi, Piovano, Piscitello, Pistolese, Pittella, Poerio, Porro, Premoli,

Ricci, Romagnoli Caretoni Tullia, Rosa, Rosati, Rossi Dante, Rossi Doria, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Russo Luigi,

Salerno, Sammartino, Santalco, Santi, Scaglia, Scardaccione, Segnana, Segreto, Senese, Signori, Smurra, Spataro, Stirati,

Talamona, Tanga, Tanucci Nannini, Tedeschi Franco, Tedesco Tatò Giglia, Terracini, Tesauro, Torelli, Treu,

Urbani,

Valenza, Valitutti, Valori, Varaldo, Venanzetti, Venanzi, Venturi, Vernaschi, Veronesi, Viglianesi, Vignola, Vignolo, Viviani, Zaccari, Zanon, Zuccalà, Zugno.

*Sono in congedo i senatori:*

Gava, Medici, Nenni, Pelizzo, Pieraccini, Russo Arcangelo, Tortora.

### Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 6.1, identico all'emendamento 6.2.

Senatori votanti . . . . .	176
Maggioranza . . . . .	89
Favorevoli . . . . .	102
Contrari . . . . .	70
Astenuti . . . . .	4

**Il Senato approva.**

*(Vivi applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra).*

### Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Faccio presente che l'emendamento 6.4 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, del senatore Bacchi e di altri senatori, con la modifica proposta dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Essendo dubbio il risultato della votazione, procediamo alla controprova.

**È approvato.**

*(Applausi dall'estrema destra).*

Avverto che da parte della Commissione è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Le assunzioni effettuate e gli incarichi conferiti senza regolare concorso anteriormente all'8 luglio 1974 al personale collocato

in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, cesseranno di avere efficacia nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

6.6

LA COMMISSIONE

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere su questo emendamento.

G U I , *Ministro senza portafoglio*. Esprimo parere favorevole, facendo rilevare che nell'emendamento debbono essere soppresse le parole: « senza regolare concorso ».

M U R M U R A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A , *relatore*. Signor Presidente, propongo che nell'emendamento 6.6 le parole: « senza regolare concorso » siano sostituite dalle altre: « senza la particolare procedura prevista dalla legge in sostituzione del concorso ».

P R E S I D E N T E . Senatore Murmura, non posso ammettere la modifica da lei proposta che contraddirebbe con l'esito della votazione sull'emendamento 6.1. Non mi faccia entrare dalla finestra quello che esce dalla porta. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

M U R M U R A , *relatore*. Signor Presidente, si tratta di due fattispecie completamente diverse. Al primo comma si parla di collocamenti in pensione, in quiescenza di personale. Qui si tratta di assunzioni già effettuate. Ci si richiama al concorso per trovare un termine di riferimento. E io non vedo il motivo di questa preclusione. E poi sul concorso si può votare perchè non si tratta dello stesso concetto in questo caso e della stessa espressione. *(Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra).*

P R E S I D E N T E . Senatore Murmura, le leggi devono essere fatte in modo che possano essere facilmente interpretate evitando possibili contraddizioni all'interno della stessa legge.

T E S A U R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S A U R O . Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che la norma contenuta nella prima parte dell'articolo 6 dice testualmente: « Il personale che sarà collocato a riposo ai sensi del presente decreto non può essere assunto in impiego senza regolare concorso o avere incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici, anche economici... eccetera ». Nessun dubbio, pertanto, che la prima parte dell'articolo 6 ha un contenuto profondamente diverso da quello che ha la norma del secondo comma dell'articolo 6 per il quale è stato presentato l'emendamento Treu 6.4. La norma della prima parte dell'articolo 6 riflette il personale che sarà collocato a riposo da un impiego pubblico in base al decreto-legge e che non potrà essere assunto in un altro impiego pubblico. La norma, invece della seconda parte dello stesso articolo 6 dichiara efficaci le assunzioni già effettuate anteriormente all'8 luglio 1974 allorchè siano avvenute facendo acquisire un vero e proprio diritto soggettivo quesito all'impiego. Situazione che si verifica in seguito a regolare concorso o procedura equivalente. Di conseguenza se tutti — della maggioranza e dell'opposizione — siamo stati concordi nell'interpretare il decreto-legge ed i relativi emendamenti nel senso che non si potevano disconoscere i diritti quesiti è assurdo ritenere che si possa considerare precluso l'emendamento Treu 6.4 che, se non ne ho frainteso il significato essenziale, intende far rispettare le situazioni già avvenute in base a regolare concorso o in base ad una procedura equivalente. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

Mi rendo conto che qualcuno possa fare segni di impazienza non essendo stato del tutto chiarito il senso dell'emendamento Treu, ma mi meraviglio che coloro i quali hanno seguito tutto l'iter della legge sui combattenti possano avere dei dubbi sul fatto che, anche senza l'emendamento Treu, la legge non potrebbe dichiarare inefficaci con effetto retroattivo le assunzioni avvenute mediante regolare concorso o in seguito a procedura equivalente. Opinando diversamente si verrebbe a dare alle disposizioni di legge vo-

tate un contenuto incostituzionale. È, pertanto, evidente, che l'emendamento Treu non è precluso.

Comunque altro sono le assunzioni già avvenute e altro le assunzioni che debbono avvenire. Ora è evidente che questo emendamento, signor Presidente, non può essere precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.1 che si riferiva al primo comma... (*Proteste dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Tesauro, devo farle presente che l'emendamento 6.1 faceva riferimento sia al primo che al secondo comma dell'articolo 6. Pertanto la proposta di modifica avanzata dal senatore Murrura non può essere ammessa e nell'emendamento 6.6 vanno soppresse le parole: « senza regolare concorso ».

A S S I R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A S S I R E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia permesso di parlare sia pure come portatore soltanto di un pensiero. Capisco — e non entro nel merito se sia o meno da votare questo emendamento — che i diritti acquisiti sono « fatti », per cui è difficile togliere quello che abbiamo già dato, però la 336 comportava a mio avviso una nuova grave ingiustizia agli ex combattenti. Questa mattina si è parlato di ex combattenti dipendenti da enti pubblici che hanno avuto questi benefici, mentre altri ex combattenti lavoratori autonomi o dipendenti da privati non hanno avuto alcun beneficio e, a conti fatti, sarà difficile che lo possano avere. Comunque l'inchiesta lo dirà.

Viceversa ora siamo di fronte a ex personale, sia pure con diritti acquisiti, che non tanto potrà riavere i benefici della 336, ma che nella nuova carriera fatta presso il nuovo ente potrà riavere, in base alle leggi combattentistiche precedenti la 336, un'altra volta il riconoscimento dell'anzianità degli anni che ha fatto come ex combattenti. (*Applausi dall'estrema sinistra*). Costoro hanno avuto i benefici di anzianità come ex combattenti nella carriera che hanno lasciato, ai quali si aggiungono i benefici della 336; poi o per concorso o in altro modo sono stati assunti

come incaricati dopo l'esodo, però nel nuovo grado e nella nuova carriera possono maturare, non un'altra volta i benefici della 336, ma tutta l'anzianità del periodo della guerra, della prigionia e via discorrendo. Infatti la legge dice: una volta sola nella carriera, non una volta sola nella vita. A mio avviso, se non stiamo attenti, questi ex combattenti, sia pure benemeriti, mettono assieme due volte le benemeritenze, mentre ne abbiamo di quelli che ne godono una volta sola e abbiamo ex combattenti che viceversa hanno combattuto per un'altra patria perchè questa gli è matrigna. (*Vivi applausi dalla estrema sinistra e dalla sinistra*).

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Mi auguro ancora che questo emendamento firmato stranamente « la Commissione » sia ritirato perchè gli argomenti che ha portato adesso il collega sono ineccepibili. Voglio dire comunque che, se fosse messo in votazione, noi voteremmo contro: non si riesce a comprendere come mai persone che hanno avuto i benefici della legge sugli ex combattenti e che siano state, a torto o a ragione, assunte da una pubblica amministrazione, debbano persistere per altri sei mesi in questa situazione assurda quando per tutti gli altri si fa lo scaglionamento. Una cosa del genere è di una tale ingiustizia e, oso aggiungere, di una tale immoralità che non è concepibile la si possa approvare.

G U I , *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U I , *Ministro senza portafoglio*. Non voglio entrare nel merito dell'ammissibilità o meno. Vorrei solo far presente agli onorevoli senatori che questo emendamento della Commissione...

M A F F I O L E T T I . Che alcuni hanno firmato « la Commissione ».

G U I , *Ministro senza portafoglio*. Non sta a me sindacare questo fatto. Volevo solo dire che l'emendamento 6.6 apporta due modifiche rispetto al secondo comma dell'articolo 6 come proposto dalla Commissione, oltre la cancellazione, che io stesso ho richiamato, delle parole « senza regolare concorso ». Quindi, anche se queste parole sono nell'emendamento, devono essere tolte. C'è una modifica formale che toglie un'incongruenza del testo originario. Quando si dice: « le assunzioni effettuate . . . in deroga al presente decreto », trattandosi di assunzioni effettuate nel passato, non possono essere state fatte « in deroga al presente decreto » e perciò il testo dell'emendamento elimina questa contraddizione e dice « . . . al personale collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 ». Penso che nessuno possa rifiutare questa rettifica.

C'è poi una seconda modifica che elimina anch'essa un'incongruenza. Nel testo originario si dice: « sono inefficaci dal momento dell'entrata in vigore », mentre l'emendamento dice: « cesseranno di avere efficacia nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore ». Di questa ultima parte ho la responsabilità perchè l'ho suggerita io. Vorrei invitare il Senato a considerare il fatto che approvare la formulazione precedente « dal momento dell'entrata in vigore della legge » significa che di qui a pochissimo tempo queste persone che hanno assunto dei posti di responsabilità vengono licenziate e non si tiene conto in nessun modo dell'effetto sulla istituzione in cui operano (possono ricoprire, ad esempio, posti di grande responsabilità): perciò al posto di una dizione così drastica occorre si dia un minimo di tempo per mettere l'istituzione in grado di risolvere il suo problema. Questo mi sembra sia del tutto ragionevole. (*Reiterate interruzioni del senatore Perna. Richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 6.6 nel quale, come ho già detto, si intendono soppresse le parole: « senza regolare concorso ».

**Votazione a scrutinio segreto**

**P R E S I D E N T E** . Comunico che i senatori Maffioletti, Germano, Vignolo, Perna, Cipolla, Bacicchi, Venanzi, Terracini, Tedesco Tatò Giglia, Lugnano, Piovano, Veronesi, Bruni, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Bianchi, Corba, Valori, Fusi, Giovannetti e Bertone hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 6.6 della Commissione sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sull'emendamento 6.6.

*Sono presenti alla votazione i senatori:*

Accili, Agrimi, Alessandrini, Arcudi, Arena, Arfè, Argiroffi, Ariosto, Arnone, Artioli, Assirelli, Attaguile, Azimonti,

Bacchi, Bacicchi, Baldini, Barra, Bartolomei, Basadonna, Benaglia, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bertola, Bertone, Bianchi, Boano, Bollini, Bonazzi, Bonino, Branca, Brosio, Brugger, Bruni, Buccini, Burtulo, Buzio,

Cacchioli, Calamandrei, Calvi, Canetti, Carollo, Carraro, Cassarino, Catellani, Cavalli, Cavezzali, Cebrelli, Cerami, Cifarelli, Cipellini, Cipolla, Colajanni, Colella, Colleselli, Coppo, Corba, Crollalanza, Cucinelli,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit, De Carolis, De Falco, De Fazio, De Giuseppe, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marzi, De Matteis, De Ponti, Deriu, De Sanctis, De Vito, Dinaro,

Ermini,

Falcucci Franca, Fermariello, Ferralasco, Ferrari, Filetti, Forma, Fusi,

Garoli, Gattoni, Gaudio, Genovese, Germano, Giovannetti, Giuliano, Grossi,

Lanfrè, La Rosa, La Russa, Leggieri, Lepre, Licini, Ligios, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lugnano,

Maderchi, Maffioletti, Manente Comunale, Mariani, Marotta, Marselli, Martinazzoli, Martinelli, Mazzei, Mazzoli, Merloni, Merzario, Minnocci, Moneti, Montini, Morlino, Murmura,

Nencioni, Niccoli, Noè,

Oliva, Orlando, Ossicini,

Pacini, Pastorino, Patrini, Pecoraro, Perna, Petrella, Picardi, Pinto, Piovano, Piscitello, Pistolese, Pittella, Poerio, Porro, Premoli,

Ricci, Rosa, Rosati, Rossi Dante, Rossi Doria, Ruhl Bonazzola Ada Valeria,

Salerno, Sammartino, Santalco, Santi, Sarti, Scaglia, Scardaccione, Segnana, Segreto, Sema, Senese, Signori, Smurra, Spataro, Stirati,

Talamona, Tanga, Tanucci Nannini, Tedeschi Franco, Tedesco Tatò Giglia, Terracini, Tesauro, Torelli, Treu,

Urbani,

Valenza, Valitutti, Valori, Varaldo, Venanzetti, Venanzi, Venturi, Vernaschi, Veronesi, Vignola, Vignolo, Viviani,

Zaccari, Zanon, Zuccalà, Zugno.

*Sono in congedo i senatori:*

Gava, Medici, Nenni, Pelizzo, Pieraccini, Russo Arcangelo, Tortora.

**Risultato di votazione**

**P R E S I D E N T E** . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sull'emendamento 6.6:

Senatori votanti . . . . .	189
Maggioranza . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	105
Contrari . . . . .	82
Astenuti . . . . .	2

**Il Senato approva.**

*(Vivaci commenti dall'estrema sinistra. Repliche dal centro. Richiami del Presidente).*

**Ripresa della discussione**

**P R E S I D E N T E** . Passiamo ora all'esame degli articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

R I C C I, Segretario:

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

Art. ...

All'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, contenente norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970 n. 336, sostituire le parole:

« Nei limiti previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1965 n. 769 » con le altre:

« Nella misura di un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo comprensivo di tutte le voci che secondo le rispettive normative dei singoli Enti pubblici economici od Istituti di diritto pubblico, fanno parte del trattamento di quiescenza, per ogni anno di servizio ».

6.0.1 PISTOLESE, NENCIONI, BACCHI, PAZIENZA, DE SANCTIS, BASADONNA, TANUCCI NANNINI, GATTONI

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

Art. ...

Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, contenente norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, dopo le parole:

« Degli indicati gruppi » aggiungere: « sempre che l'accesso alle dette categorie sia, per le normative interne dei rispettivi enti, precluso sin dall'origine della carriera e non possa ad esse pervenirsi per anzianità o per anzianità congiunta al merito o per scelta, o, solo parzialmente, per concorso ».

6.0.2 PISTOLESE, NENCIONI, BACCHI, PAZIENZA, DE SANCTIS, BASADONNA, TANUCCI NANNINI, GATTONI

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

Art. ....

All'ultimo comma dell'art. 3 della legge 9 ottobre 1971 n. 824 contenente norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970 n. 336 sostituire le parole: « Nella misura prevista per i dipendenti civili dello Stato » con le altre: « nella misura prevista complessivamente tra i vari scatti o qualifiche o comunque diversamente denominati, dell'ultimo grado di appartenenza ».

6.0.3 PISTOLESE, NENCIONI, BACCHI, DE SANCTIS, TANUCCI NANNINI, GATTONI, PAZIENZA

P I S T O L E S E. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, i tre emendamenti che sto per illustrare sono emendamenti di natura interpretativa che riguardano soprattutto gli enti pubblici di carattere economico — ne ho parlato ieri all'onorevole Ministro nel corso del mio intervento — dei quali per la verità non si è proprio parlato in questi giorni. Ci siamo attenuti semplicemente all'ordinamento della pubblica amministrazione e dei pubblici dipendenti senza riferimento ai dipendenti degli enti pubblici economici che hanno degli ordinamenti, degli statuti e delle normative completamente differenti.

L'applicazione della 824 per gli enti pubblici ha determinato una serie di cause, posso dire migliaia di cause che anche attraverso i nostri organismi sindacali degli enti pubblici, di ogni colore politico, abbiamo cercato di evitare attraverso contatti con le amministrazioni degli enti.

Ora vi sono tre questioni di fondo che costringono tutti coloro che sono collocati a riposo negli enti pubblici economici ad iniziare giudizi all'atto della liquidazione della loro indennità.

Con i nostri emendamenti e soprattutto con il 6.0.1 proponiamo di modificare l'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, che a sua volta conteneva modificazioni e integrazioni della 336, nel senso di meglio chiarire l'ultimo comma del detto articolo.

Infatti l'ultimo comma dell'articolo 4 dice che « per il personale dipendente dagli enti pubblici economici, i benefici derivanti dall'aumento di servizio operano nei limiti previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica ».

Vediamo ora cosa dice questo articolo: « l'aliquota da prendersi a base per la determinazione della misura della indennità di buonuscita è stabilita in un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo, per ogni anno di servizio ». Quindi lo spirito della modifica fatta dalla 824 era il seguente: mentre a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione viene dato uno stipendio intero per ogni anno di servizio, si è voluto dare l'80 per cento dello stipendio ai dipendenti degli enti pubblici economici. Questo era lo spirito. Senonchè gli enti pubblici hanno ancora malamente interpretato questa norma e invece di dare l'80 per cento della stessa base con la quale si liquida l'indennità di cessazione dal servizio per gli anni effettivamente prestati, hanno limitato a dodici mesi soltanto il computo del *quorum* annuale; mentre, per esempio, il regolamento di un grosso ente tassativamente dice: « Detta indennità è determinata dividendo per dodici l'ammontare annuo complessivo degli emolumenti appresso indicati » e sono indicate tutte le voci e non i dodici stipendi.

Questa è una delle questioni di fondo che sorgono all'atto della cessazione del servizio. Abbiamo numerose sentenze; ieri gliene ho letta qualcuna, e adesso gliene posso leggere un'altra. Signor Ministro, c'è una sentenza che dice: « che le componenti della retribuzione dovranno essere quelle stesse che dovevano essere computate in relazione agli anni di servizio effettivo ».

Non è ammissibile una disparità di trattamento tra i dipendenti della pubblica amministrazione e quelli degli enti pubblici

economici. Vogliamo accettare e interpretare l'80 per cento come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica? Deve per lo meno essere interpretato bene e l'80 per cento deve riferirsi a tutte le voci che già fanno parte della retribuzione. Diversamente avviene ciò che avviene oggi: che viene corrisposto l'80 per cento del 50 per cento, quindi addirittura il 30-35 per cento. Questo è l'emendamento 6.0.1, che è il primo di quelli che ho sottoposto all'attenzione in conformità a numerosi giudizi pendenti.

Il secondo emendamento, n. 6.0.2, riguarda un altro punto che fu modificato nella 824, che si riferì in particolare agli enti pubblici economici: L'articolo 3 della 824, nel secondo comma (che fu espressamente modificato e sappiamo anche da chi e per quale ragione), dice: « Negli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari e impiegati, per carriera di appartenenza si intende quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi ».

In altri termini, improvvisamente, quando non se ne era mai parlato, in questa legge fu inserita questa norma e si sono creati dei compartimenti stagni tra gli impiegati, i funzionari e i dirigenti, come se fossero carriere staccate cui si perviene per titoli diversi. Invece in tutti gli ordinamenti bancari degli istituti di credito di diritto pubblico la situazione è chiara: l'impiegato di prima categoria, cioè chi entra con il titolo di studio della licenza liceale o della laurea, percorre tutti i gradini della carriera, dal 12° al 1° grado, senza limitazioni, senza posti chiusi, senza concorsi; io direi per raccomandazione, come è il sistema che vale oggi in Italia. Comunque non vi è nessun organico preciso che precluda il passaggio da un settore all'altro. Questo fu un favore che fu fatto agli enti pubblici in quella occasione, ed è una riparazione che dobbiamo dare ai dipendenti degli enti pubblici.

In questo settore si sono già avute numerose sentenze; ne ho qui qualcuna che conferma lo stesso concetto, per cui un cassiere che non poteva essere promosso al grado di funzionario ora, con una sentenza del tribu-

nale di Reggio Calabria (e questo interessa proprio il relatore, senatore Murmura), è stato promosso al grado superiore di funzionario. Ciò vuol dire che la magistratura ha ritenuto valida questa interpretazione.

L'ultimo emendamento, n. 6.0.3, è di minore importanza, ma si riferisce sempre all'articolo 3 della legge 824, dove si dice che gli scatti aggiuntivi, quando sono stati completamente ultimati, vanno attuati nella misura prevista per lo Stato. Ogni tanto hanno inserito improvvisamente questa espressione, il che significa che, mentre gli scatti ordinari delle carriere amministrative sono di 10, 15, 20.000 lire, cioè di cifre che vanno dal 10 al 12 per cento, qui si torna ad uno scatto del 2,50 per cento, che esce improvvisamente, per una volontà divina, senza alcun riferimento all'ordinamento degli enti pubblici economici.

Mi sono permesso di sottoporre all'attenzione questi tre punti proprio per l'importanza degli argomenti e per il numero infinito dei giudizi. Credo che, nel momento in cui il Parlamento si accinge a fare scivolare questa legge, bisogna per lo meno dare agli impiegati degli enti pubblici la certezza che, anche se dovranno aspettare due anni, almeno fra due anni avranno quello che loro compete e non dovranno essere costretti ad iniziare fatalmente un giudizio che naturalmente finirà quando saranno già morti e quindi andrà a vantaggio degli eredi.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**MURMURA, relatore.** Ritengo, per la complessità della materia, per gli oneri che l'approvazione di questi emendamenti comporterebbe, per la ristrutturazione parziale ed episodica di una legge che la loro accettazione comporterebbe, di dover esprimere parere contrario ai tre emendamenti. Vorrei, però, cogliere l'occasione per invitare i presentatori a trasformare questi tre emendamenti in un ordine del giorno nel quale potrebbero essere contenute le richieste stesse. In sede di revisione dell'intera mate-

ria si potrebbe tenere conto di questo ordine del giorno affinché la futura elaborazione sia completa e riguardi l'insieme del problema.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**GUI, Ministro senza portafoglio.** Anch'io vorrei pregare i presentatori di non costringere il Senato a votare su questi emendamenti, perchè dovrei esprimere parere contrario; non tanto per il merito quanto perchè mi sembra si tratti di materia estranea a questo decreto-legge e particolarmente controversa. Abbiamo sentito che ci sono giudizi in corso e non credo che dovremmo interferire in una materia così dibattuta in questa sede. Pertanto pregherei i presentatori di ritirare gli emendamenti e magari di presentarli, se credono, come disegni di legge.

**PRESIDENTE.** Senatore Pistolese, lei insiste per la votazione dei tre emendamenti?

**PISTOLESE.** Signor Presidente, aderisco alla proposta del relatore e dell'onorevole Ministro, soprattutto dopo le precisazioni fatte perchè lo stesso Ministro ha detto che non esistono ragioni di sostanza che impediscano l'inserimento di queste proposte, ma solo ragioni di ordine tecnico. Pertanto ritiro i tre emendamenti, trasformandone il contenuto nel seguente ordine del giorno che reca la firma del senatore Nencioni e di tutti i senatori del Gruppo del movimento sociale-destra nazionale:

« Il Senato,

considerate le diversità di interpretazione sostenute dagli enti pubblici economici in relazione agli articoli 3 e 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, modificativi ed interpretativi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

che dette diversità di interpretazione hanno determinato l'insorgenza di numerosi giudizi costringendo tutti i dipendenti degli enti pubblici collocati a riposo in base alle

citare leggi a far valere i propri diritti in sede giudiziaria,

invita il Governo ad emanare con circolare precise disposizioni interpretative delle norme ai fini di consentire la certezza dei diritti spettanti ai dipendenti degli enti pubblici specie in occasione dell'avvenuto slittamento della legge ».

Mettere in atto quanto richiesto dall'ordine del giorno sarebbe veramente un passo concreto e serio in quanto il Governo potrebbe esaminare attentamente questi casi e dare le opportune istruzioni, come già ha fatto in tanti altri casi incerti o dubbi.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno.

**G U I, Ministro senza portafoglio.** L'ordine del giorno contiene un invito a modificare la legge e questo non lo si può fare con delle circolari.

**P I S T O L E S E.** Ma il nostro è un invito ad interpretare norme precise senza modificarle in alcun modo.

**G U I, Ministro senza portafoglio.** Comunque implica una pronuncia nel merito sulla quale non sono in grado di dichiarare nulla e del resto credo che nemmeno sia opportuno farlo.

**P I S T O L E S E.** No, perchè l'ordine del giorno invita semplicemente il Governo ad emanare una circolare a fini interpretativi. Mi sembra di avere usato un termine così vago che lascia al Governo la piena libertà di decidere sulle soluzioni.

**G U I, Ministro senza portafoglio.** Se mi invita a studiare provvedimenti eventuali, allora posso anche accettare.

**PRESIDENTE.** Senatore Pistolese, insiste per la votazione?

**P I S T O L E S E.** Ritiro l'ordine del giorno. Preferisco che la magistratura possa

fare giustizia più di quanto abbia fatto il Senato. È bene che i combattenti sappiano questo!

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, poichè abbiamo esaurito gli emendamenti agli articoli del decreto-legge, dovremmo ora passare alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione. Tuttavia, poichè è stato chiesto di trasferire nel disegno di legge di conversione, sotto forma di articoli aggiuntivi 3 e 4, il contenuto degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, ritengo opportuno rinviare la votazione dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione a dopo che saranno stati votati i successivi articoli 2, 3 e 4.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione. Se ne dia lettura.

**R I C C I, Segretario:**

#### Art. 2.

Nei casi in cui l'applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, arrechi immediato e grave pregiudizio al funzionamento dei servizi centrali e periferici delle singole amministrazioni, il Governo — tenendo conto del trasferimento di competenze e di personale alle Regioni, dei programmi di ristrutturazione della pubblica amministrazione, nonché delle possibilità di trasferimento di personale da altre amministrazioni — entro i 180 giorni successivi al termine fissato dall'articolo 1, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 261, quale risulta modificato dalla presente legge, determinerà, con decreti aventi forza di legge, la riduzione delle rispettive dotazioni organiche in modo da assicurare la funzionalità dei servizi anche mediante trasferimento di posti all'interno della medesima amministrazione o da una amministrazione all'altra.

I decreti di cui al precedente comma saranno emanati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consi-

glio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e con i Ministri per l'organizzazione della pubblica Amministrazione e per il tesoro, previo parere di una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi. Gli schemi di decreti saranno altresì inviati, per il parere, al Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

Si prescinde dal parere della Commissione parlamentare e del Consiglio superiore qualora non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta.

I decreti di cui al primo comma, previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, saranno sottoposti al definitivo parere della Commissione parlamentare di cui ai precedenti commi.

Il parere previsto dal precedente comma dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere, le norme sono approvate dal Consiglio dei ministri.

**P R E S I D E N T E.** Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**R I C C I,** Segretario:

*Sopprimere l'articolo.*

2. 1           GERMANO, MAFFIOLETTI, MARSELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Nei casi in cui l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sia ritenuto incompatibile con le esigenze di regolare funzionamento dei servizi centrali e periferici delle singole Amministrazioni, il Governo — tenuto conto del trasferimento di competenze e di personale alle Regioni, dei programmi di ristrutturazione della pubblica amministrazione e della possibilità di trasferimento di posti all'interno della stessa amministrazione o da una amministrazione all'altra — entro i 90 gior-

ni successivi al termine fissato dall'articolo 1, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 261, quale risulta modificato dalla presente legge, potrà stabilire, con decreti aventi forza di legge, una diversa percentuale di riduzione dei posti, comunque non superiore al 20 per cento di quella prescritta dall'ultimo comma del predetto articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

I decreti di cui al precedente comma saranno emanati dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e udito il parere di una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, e del Consiglio superiore della pubblica amministrazione ».

2. 2           BROSIO, ROBBA, BALBO, ARENA, BERGAMASCO, BONALDI, PREMOLI, VALTUTTI

*Al primo comma sopprimere le parole: « immediato e ».*

2. 3           IL GOVERNO

*In via subordinata all'emendamento 2. 1, al primo comma, sostituire le parole da: « determinerà » sino alla fine del comma con le altre: « è delegato a rideterminare con decreti aventi valore di legge ordinaria, le dotazioni organiche delle singole amministrazioni in modo che all'eventuale aumento dei posti in una amministrazione rispetto al numero risultante dall'applicazione del predetto articolo 3 della legge n. 336, ultimo comma, deve corrispondere l'ulteriore contemporanea riduzione nelle altre dotazioni organiche della medesima amministrazione o di altre amministrazioni. Con gli stessi decreti sono determinate le norme per il trasferimento del personale che conserva il trattamento economico e giuridico acquisito ».*

2. 5           MARSELLI, GERMANO, MODICA, MADERCHI, VIGNOLO, LUGNANO, MARANGONI, MAFFIOLETTI, BORSARI, URBANI

*Al primo comma dopo le parole: « aventi forza di legge » sostituire le parole: « la riduzione » con le altre: « la misura della riduzione ».*

2.4

IL GOVERNO

*Al secondo comma sostituire le parole: « nove senatori e nove deputati » con le altre: « undici senatori e undici deputati ».*

2.6

LA COMMISSIONE

G E R M A N O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G E R M A N O. Signor Presidente, cercherò di essere breve nell'illustrare l'emendamento 2.1 data l'ora e date anche le poche speranze che abbiamo di riuscire ad incidere nel senso da noi auspicato. Però alcune considerazioni sono, direi, quasi obbligatorie. Noi, così come il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, riteniamo che i problemi affrontati dall'articolo 2, che ormai si può dire riguardino il luglio 1975, debbano risolversi dopo i trasferimenti alle regioni in base agli articoli 7 e 10 del disegno di legge n. 114, concernente la riforma della pubblica amministrazione, oppure con legge par-

ticolare. Non voglio ripetere tutte le argomentazioni già svolte ieri, riprese dai colleghi Maffioletti e Marselli e condivise anche da altre parti politiche. Vorrei però fare una considerazione.

Il disegno di legge n. 114 approvato pochi giorni or sono in quest'Aula agli articoli 7 e 10 dà una delega al Governo per rivedere gli organici per i trasferimenti da un'amministrazione all'altra, da un ente all'altro. Con l'articolo 2 di questo disegno di legge diamo al Governo una identica delega. Ora, è possibile dare due deleghe per lo stesso motivo? Non credo che sia giusto. Vorrei inoltre dire qualche parola sui lavori della nostra Commissione. In Commissione ci si elogia molto a vicenda: il relatore ringrazia il ministro, il ministro ringrazia il relatore, il presidente ringrazia il ministro, il ministro ringrazia il presidente; ma dati pochissimi. Con questo Ministro possiamo dire di aver avuto i dati relativi alle domande dell'esodo ed è già un fatto eccezionale; in genere discutiamo senza avere dati. Non ritengo che questo sia il modo più giusto di discutere: discutere della pubblica amministrazione senza avere i dati ad essa relativi, che si possono ottenere solo andando a spulciare e a fare i conti su tutti i bilanci, è un modo difficile di discutere.

## Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue G E R M A N O). Ad ogni modo abbiamo avuto alcuni dati, proprio per l'interesse destato dalla discussione, dai sindacati, che si riferiscono all'aprile del 1974. Vorrei prendere in esame brevissimamente solo i dati riguardanti il Ministero delle finanze; nell'ambito di questo Ministero vi sono una serie di amministrazioni centrali; per esempio all'intendenza di finanza, di fronte ad un organico previsto di 6.917 unità, i posti in organico scoperti sono 1.325. Per quanto riguarda l'amministrazione del catasto e i servizi tecnici erariali, i posti

in organico scoperti sono 1.628. Per quanto riguarda l'amministrazione delle tasse e imposte sugli affari, i posti in organico scoperti sono 3.969. Per quanto riguarda l'amministrazione del demanio, su 619 previsti vi sono 322 posti in organico scoperti. Nell'amministrazione delle imposte dirette su 17.200 posti previsti 4.369 posti in organico sono scoperti. In sostanza in complesso nel Ministero delle finanze — riasumo per brevità — su 63.000 occupati vi sono 16.225 posti in organico non occupati. E questo Governo presenta un decreto-legge

che ancora non è al nostro esame in cui chiede l'assunzione di 12.000 nuove unità. E ci sono 16.225 posti in organico scoperti! Ditemi voi se è possibile governare in questo modo, se è giusto governare in questo modo! Invece di inserire questo articolo 2 che dà una delega in bianco al Governo per fare quello che vuole, non è più giusto sopprimere questo articolo 2 e trasferire le competenze alle regioni? Poi si potrebbe considerare seriamente la situazione di questi ministeri e predisporre una legge da discutere in Parlamento dando modo a tutti di dire la loro opinione e fare veramente le cose seriamente.

Con questo ho concluso.

V A L I T U T T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I. Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 2.2 in subordine, perchè siamo in via primaria favorevoli alla soppressione dell'articolo 2 per una ragione procedurale e per una ragione sostanziale. Sotto il profilo procedurale riteniamo che l'articolo 2 proposto dalla Commissione sia improponibile. È vero che si tratta di materia attinente al decreto-legge, ma riteniamo tuttavia la improponibilità dell'articolo perchè si tratta di due interventi di carattere legislativo, distinti costituzionalmente, quello della norma deleganda o della legge delega e quello della legislazione per decreto-legge. La Costituzione distingue esattamente i due procedimenti. Riteniamo che l'articolo non sia proponibile proprio perchè nella legge di conversione di un decreto-legge si inserisce una norma delegante.

Non mi sento infallibile come si sente infallibile il senatore Tesauro, presidente valoroso della 1ª Commissione affari costituzionali. Ma sommessamente ritengo che sussista questa improponibilità. Anche se non c'è una norma espressa che lo vieti, direi che la improponibilità è *in re ipsa*, nella cosa stessa, secondo la nostra Costituzione. Per la

ragione sostanziale siamo per l'abolizione dell'articolo 2 proprio perchè stamane l'onorevole Ministro con molta acutezza e completezza ci ha fornito dei dati quanto mai significativi e sotto qualche aspetto inquietanti relativi agli organici. Proprio ascoltando i dati che stamattina cortesemente ci ha sottoposto il Ministro, mi sono confermato nel convincimento che abbia ragione il Consiglio superiore della pubblica amministrazione nel suggerire di stralciare l'articolo 2 e di fare oggetto di un particolare provvedimento il regolamento di questa materia.

Signor Ministro, mi permetto di dirglielo con tutta franchezza e con la lealtà che lei conosce: credo che sia nell'interesse soprattutto del Governo ristudiare la materia ed elaborare un distinto e specifico provvedimento. Questa penso sia una soluzione troppo frettolosa ed improvvisata. Comunque ho detto le ragioni per cui ritengo che si debba sopprimere l'articolo 2. In subordine, come ho già detto, abbiamo presentato l'emendamento 2.2 che si propone di modificare la norma approvata in Commissione sia nella parte sostanziale che nella parte relativa al procedimento.

Per quel che riguarda la norma sostanziale la Commissione ha stabilito che il Governo con i suoi decreti delegati stabilirà per i vari rami dell'amministrazione le percentuali delle riduzioni degli organici. Ora noi proponiamo sotto questo aspetto sostanziale una norma diversa; diciamo cioè che, ravvisate le necessità nei vari rami dell'amministrazione determinate dall'esodo, il Governo potrà con decreto delegato stabilire le varie percentuali di riduzione, con una percentuale non inferiore però del 20 per cento dei posti che si sarebbero dovuti eliminare dagli organici in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della 336 del 1970. Questa è la parte sostanziale della norma che noi proponiamo.

Per quanto riguarda la procedura proponiamo un differente *iter* che ci sembra molto più semplice e soprattutto, onorevole relatore, molto più chiaro, perchè la norma approvata in Commissione è quanto mai con-

fusa, pesante, macchinosa. La Commissione propone un procedimento per cui i singoli ministri prepareranno gli schemi di decreti; gli schemi di decreti saranno sottoposti alla Commissione parlamentare mista ed al Consiglio superiore della pubblica amministrazione; Commissione e Consiglio si devono pronunciare, se ben ricordo, entro sessanta giorni; se non si pronunciano il Governo va avanti con i suoi schemi; questi schemi vanno al Consiglio dei ministri e il Consiglio dei ministri delibera in una prima fase; dopo che il Consiglio dei ministri ha deliberato nella prima fase il testo torna di nuovo dinanzi alla Commissione mista che si pronuncia definitivamente; indi questo testo su cui c'è stata la pronuncia definitiva della Commissione mista ritorna al Consiglio dei ministri, che definitivamente l'approva, dopo di che i decreti vanno alla Presidenza della Repubblica per essere emanati. È un procedimento farraginoso; ci vuole una certa attenzione, senatore Murrura, per capire il procedimento.

Le chiedo con viva cordialità di dirmi se l'ho interpretato esattamente, perchè ho qualche dubbio tanto il testo è oscuro. La prego proprio di dirmi se sono stato preciso nell'interpretazione che io ho dato. La cosa più grave però è che la Commissione mista parlamentare si viene ad inserire in un procedimento che è proprio del potere esecutivo. Ora, io sono dell'opposizione ed ho tutto l'interesse ad inserirmi nel procedimento dell'Esecutivo, ma sento l'esigenza del rispetto dei principi che presidono all'armonia dei vari poteri costituzionali: non credo che questa ingerenza del potere legislativo in un procedimento che è proprio del potere esecutivo sia da approvare.

Che cosa proponiamo quindi sotto l'aspetto procedurale? Proponiamo che i decreti, udita la Commissione parlamentare mista e udito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, siano approvati nel Consiglio dei ministri e formino indi oggetto della decretazione presidenziale. Questo è il procedimento normale, il procedimento più lineare: ecco che cosa abbiamo proposto con questo emendamento.

G U I, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G U I, *Ministro senza portafoglio*. Mi pare che il contenuto dell'emendamento 2.3 sia chiaro: questo aggettivo « immediato » aveva un senso quando il testo era collocato nel decreto-legge. Ora nella legge di conversione non credo che abbia più ragion d'essere. Mi ero del resto riservato in Commissione di ritoccare questi aggettivi, quindi ne propongo la soppressione. Per quanto riguarda l'emendamento 2.4, mi pare che esso precisi meglio che non si parla in genere di riduzioni, ma di misura della riduzione. Vorrei anche fare osservare che probabilmente si potrebbero ridurre i 60 giorni indicati a 45, per dare un po' più di tempo al Governo nell'elaborazione di questi provvedimenti.

Mi permetto quindi di proporre il seguente emendamento:

*Al terzo comma, sostituire la parola: « 60 » con l'altra: « 45 ».*  
2.7

M A R S E L L I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R S E L L I. Rinunziamo ad illustrare l'emendamento 2.5.

P R E S I D E N T E. Invito allora la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M U R M U R A, *relatore*. Sono contrario al 2.1, non solo in omaggio ed in ossequio al voto della Commissione, la cui volontà il relatore non può non rappresentare anche in questa sede, ma anche per ragioni di merito in quanto la delega viene conferita al Governo sulla base di indicazioni precise, con direttive che rispondono ai requisiti voluti dagli articoli della Carta costituzionale.

## Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue M U R M U R A , relatore). Questa delega, come da qualcuno si teme, non significa autorizzazione all'aumento indiscriminato delle dotazioni organiche, ma significa effettuare una revisione delle stesse sulla scorta di un penetrante giudizio di una Commissione parlamentare *ad hoc* costituita.

Ritengo che i rilievi del senatore Valitutti non intacchino la bontà del procedimento, la cui complessità serve appunto a rendere più valido, più intenso il rapporto tra Parlamento ed Esecutivo. Del resto, questa stessa norma è stata la settimana scorsa approvata, mi sembra all'unanimità, dal Senato in sede di esame della 114, per la riforma ed il riordinamento della pubblica amministrazione. Non vedo perchè, trattandosi in fondo di materia identica, il Senato debba, a poca distanza di tempo, modificare il suo orientamento conseguente ad un voto anche in quella sede unanime da parte della Commissione. Sono, pertanto, contrario anche all'emendamento 2.2.

Sono favorevole agli emendamenti 2.3 e 2.4 e al 2.6 che è della Commissione e che ha funzione puramente tecnica onde consentire nella costituenda Commissione parlamentare la rappresentanza di tutti i Gruppi politici.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.5 dichiaro di accettare le prime parole. Pertanto propongo il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: « determinerà, con decreti aventi forza di legge » con le altre: « è delegato a determinare, con decreti aventi valore di legge ordinaria ».*

2.8

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**G U I ,** *Ministro senza portafoglio.* Ho già esposto ampiamente durante la discus-

sione le ragioni per cui sono favorevole all'articolo 2 e quindi sono contrario all'emendamento 2.1.

Nell'emendamento 2.2 c'è una semplificazione della procedura che è certo apprezzabile, ma la Commissione è stata unanime sull'altra procedura e quindi mi rimetto a quel testo.

Accetto l'emendamento 2.8 proposto dal relatore traendolo dal 2.5, cui sono contrario nel complesso; accetto l'emendamento 2.6.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Germano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Chiedo ai presentatori se insistono nella votazione dell'emendamento 2.5.

**G E R M A N O .** Non insistiamo.

**P R E S I D E N T E .** Metto allora ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Da parte del Governo, è stato presentato un articolo aggiuntivo che sostituisce l'articolo 2 del decreto-legge da convertire nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura di questo emendamento.

R I C C I, Segretario:

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. ...

« Per quanto riguarda la rideterminazione delle dotazioni organiche resta ferma la deroga già stabilita, per le amministrazioni in essa espressamente indicate, dall'articolo 3, comma quarto, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e da successive leggi speciali.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli enti indicati nell'articolo 4 della legge predetta ».

2.0.1

**IL GOVERNO**

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, che, ove approvato, costituirà l'articolo 3 del disegno di legge di conversione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Da parte del Governo è stato presentato un secondo articolo aggiuntivo, che sostituisce l'articolo 3 del decreto-legge da convertire nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura di questo emendamento.

R I C C I, Segretario:

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. ...

« Le graduatorie dei concorsi in atto o espletati da non più di un anno alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 261, possono essere utilizzate per coprire i posti che risulteranno vacanti per effetto dei decreti delegati di cui al precedente articolo 2.

Le assunzioni in servizio dei vincitori dei concorsi saranno effettuate secondo l'ordine di graduatoria, in coincidenza con i collocamenti a riposo previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 261, quale risulta modificato dalla presente legge, ed a mano a mano che si renderanno vacanti i posti relativi.

In caso di esaurimento della graduatoria di cui al precedente comma potrà essere bandito un nuovo concorso con le medesime modalità ».

2.0.2

**IL GOVERNO**

P R E S I D E N T E. Si dia nuovamente lettura degli emendamenti già illustrati all'articolo 3 del decreto-legge, emendamenti che si intendono riferiti all'articolo aggiuntivo 2.0.2.

R I C C I, Segretario:

*Sopprimere l'articolo.*

3.1

**GERMANO, MAFFIOLETTI, MARSELLI**

*In via subordinata all'emendamento 3.1, sostituire l'articolo con il seguente:*

« Le graduatorie dei concorsi in atto o espletati da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate per coprire i posti lasciati liberi dal personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado, dagli impiegati dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e dalle aziende autonome

dello Stato e da altre amministrazioni previste da leggi speciali ».

3.2 GERMANO, MAFFIOLETTI, MARSELLI

*Al primo comma, dopo le parole: « presente decreto », inserire le altre: « non oltre comunque sei mesi dalla data in cui i posti saranno disponibili ».*

3.3 BROSIO, ROBBA, BALBO, ARENA, BERGAMASCO, BONALDI, PREMOLI, VALITUTTI

*Al secondo comma, sostituire le parole: « le assunzioni in servizio dei vincitori dei concorsi » con le altre: « le assunzioni in servizio ai sensi del precedente comma ».*

3.4 BROSIO, ROBBA, BALBO, ARENA, BERGAMASCO, BONALDI, PREMOLI, VALITUTTI

GERMANO. Ritiro gli emendamenti 3.1 e 3.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3 presentato dal senatore Brosio e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Brosio e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.0.2 del Governo nel testo emendato, che, ove approvato, costituirà l'articolo 4 del disegno di legge di conversione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ora ai voti l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, precedentemente accantonato, nel testo proposto dalla Commissione, con le modifiche approvate dall'Assemblea e con la soppressione degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, conseguente all'avvenuto

trasferimento del loro contenuto negli articoli 3 e 4 del disegno di legge di conversione testè approvati. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Lanfrè. Ne ha facoltà.

L A N F R È . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il fatto stesso che la 1ª Commissione del Senato ha ritenuto, con il concorso di tutti i Gruppi politici ed anche — dobbiamo darne atto — con la disponibilità del Governo rappresentato dall'onorevole Gui, di rimaneggiare *ab imis* il decreto-legge costituisce a nostro avviso la dimostrazione più lampante che le bordate di critiche provenienti da quasi tutti i gruppi politici, dalle categorie combattentistiche interessate e dai cittadini che di quelle norme dovevano essere i destinatari erano più che fondate.

Ovviamente il testo che è pervenuto all'esame di questa Assemblea è migliore e completamente diverso dal testo che era stato presentato: il che dimostra che il Parlamento — di cui non ci siamo mai stancati di rivendicare le funzioni e le competenze — è molto più capace di fare le leggi di quanto non lo siano raccogliatrici maggioranze di governo le quali debbono mediare, il più delle volte senza ponderazione, esigenze diverse se non contrapposte.

Si tratta di una dimostrazione lampante perchè in Commissione tutti i Gruppi — ciascuno ovviamente con la sua angolazione politica — hanno cercato di portare il contributo delle proprie esperienze, delle proprie esigenze e delle proprie finalità. Pertanto il decreto-legge è stato radicalmente modificato e migliorato.

In Commissione noi abbiamo concluso annunciando la nostra astensione, nella speranza che proseguisse e si accentuasse lo spirito di collaborazione per addivenire ad ulteriori miglioramenti da apportarsi al testo licenziato dalla Commissione stessa. Vi erano infatti alcuni punti che avevamo ritenuto irrinunciabili.

bili ed altamente lesivi della certezza del diritto prima ancora che degli specifici interessi delle categorie di cui ci occupavamo.

Veniva meno insomma la certezza del diritto senza la quale non vi può essere una vera democrazia. La parola democrazia è vuota di senso se non la si sostanzia nel suo contenuto, nelle sue attribuzioni, la prima delle quali è dare la sensazione ai cittadini che vi sono dei principi fondamentali che non possono essere violati senza che venga meno il presupposto medesimo su cui questa concezione etico-politica si fonda.

In questo caso si è arrivati a violare quelle che il collega Nencioni insieme ad altri ha definito legittime aspettative e che io, andando più in là, ritengo di dover considerare diritti acquisiti come quelli che derivano da un atto voluto e non discrezionale della pubblica amministrazione. A mio modesto avviso infatti, anche se con ciò contrasto con l'amico Nencioni, siamo di fronte a diritti quesiti perchè la legge 336, per concedere i benefici previsti, esige che la pubblica amministrazione compisse un atto in seguito alla presentazione della domanda da parte del cittadino. Dopo la presentazione della domanda non era più nella facoltà dell'amministrazione decidere o no il suo accoglimento, ma doveva accettarla. Di qui la concezione di diritto acquisito.

Ebbene, la violazione di questo principio scardina uno dei pilastri fondamentali dello Stato di diritto e quindi della concezione della democrazia. Abbiamo ritenuto pertanto, andando al di là del caso specifico, di ovviare all'inconveniente con la presentazione dell'emendamento 5.1 in base al quale coloro che avevano presentato la domanda prima dell'emanazione del decreto avrebbero conservato il diritto ad usufruire dei benefici della legge vigente al momento della presentazione della domanda.

Nè può valere il riferimento alle norme penali, onorevole Ministro, perchè si tratta di principi cardine del diritto per cui un atto posto in essere in modo conforme alla legge vigente in quel momento, quando matura un diritto, non può essere modificato da una legge successiva. Tutti coloro che fino alla data della pubblicazione del decreto-legge

avevano presentato la domanda avevano anche acquisito un diritto che la legge successiva non poteva intaccare senza violare il principio fondamentale del diritto.

Per questo con l'emendamento 5.1 avevamo proposto al Senato di ovviare a quella che ritenevamo una vera lesione del diritto. Il Senato ha respinto questa proposta, come ha respinto altre proposte che pensavamo fossero in questo caso, in riferimento alla categoria di cui ci stiamo occupando, più che giuste: quella che doveva permettere ai cittadini ex combattenti di indicare la data di preferenza per il loro collocamento a riposo e quella della revocabilità della domanda. La norma che è stata approvata, così come già è stato egregiamente sottolineato dal senatore Nencioni, urta contro quello stesso spirito della legge che è stato sostenuto a spada tratta dal Governo. Se è vero, come è vero, che il Governo ha sostenuto che è nella *ratio legis*, nelle finalità della legge il non provocare un esodo massiccio di dipendenti, non si vede come questo scopo possa essere raggiunto obbligando il cittadino ex combattente che ha presentato la domanda a non permanere nel rapporto di impiego allorché suo intendimento è revocare la domanda. La finalità che il Governo ha detto di volere raggiungere sarebbe stata a nostro avviso e secondo logica maggiormente raggiungibile dando al soggetto che avesse posto in essere questo atto la possibilità di provvedere alla sua revoca.

Sembra a me che anche qui vi sia una violazione di carattere giuridico in quanto nel regime di questa legge, in cui non si è più di fronte a un fatto dovuto ma a un atto che l'amministrazione ha trasformato in discrezionale scaglionando il collocamento a riposo per un largo periodo di tempo e quindi ponendo in essere una figura di carattere amministrativo completamente diversa e opposta a quella precedente, il perfezionamento dell'atto può avvenire soltanto con la manifestazione di volontà della pubblica amministrazione; e chi ha presentato la domanda ha diritto di revocarla *ad libitum* fino a quando la pubblica amministrazione non l'ha accettata. Praticamente il rapporto bilaterale non è perfetto fino a quando non avviene l'in-

contro di volontà fra l'agente che ha presentato la domanda e la pubblica amministrazione. Ci troviamo quindi di fronte, a mio avviso, a lapalissiane, colossali, incredibili violazioni di cardini fondamentali del diritto amministrativo.

Di fronte a queste considerazioni, di fronte al fatto che continuiamo a ritenere che il decreto-legge di per se stesso nella sua cornice generale sia viziato di incostituzionalità perchè non concorrono i presupposti esatti previsti dalla Costituzione per l'emanazione di un provvedimento siffatto; in considerazione del fatto che, nonostante la nostra disponibilità dichiarata in Commissione, nessun miglioramento è stato apportato al testo, già migliorato dalla Commissione rispetto al decreto originario ma pur sempre imperfetto, che lede gravemente i diritti quesiti e comunque le legittime aspettative dei cittadini in base alla precedente legge 336, noi siamo purtroppo costretti ad annunciare, contrariamente a quanto avevamo dichiarato in Commissione, il nostro voto contrario al disegno di legge in esame. (*Applausi dall'estrema destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore De Matteis. Ne ha facoltà.

**DE MATTEIS.** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prima ancora di rendere note a questa onorevole Assemblea ed al paese le ragioni in base alle quali il Partito socialista esprimerà il proprio voto favorevole alla conversione in legge, con le modificazioni a voi tutti ben note, del decreto-legge testè esaminato e discusso e che disciplina l'ulteriore applicazione della legge 336 in favore degli ex combattenti ed assimilati, consentitemi di sgombrare il terreno, con estrema franchezza e con maggiore chiarezza di quanto non abbia fatto, o potuto fare, il relatore collega Murmura, dalle cause che hanno costretto il Governo a servirsi del 2° comma dell'articolo 77 della Costituzione, adottando un provvedimento legislativo, che non è il solo, ma il primo all'esame di questa Assemblea, di una serie di decreti legge, aventi tutti spiccato carattere

di prelievo fiscale, e che, per la loro stessa natura, sono di estrema impopolarità.

Ed intendo sgombrare detto terreno ancor più, perchè anche in questi giorni il segretario del Partito liberale Bignardi torna ad insistere per un Governo centrista, accusando quello attuale di essersi spostato a sinistra, senza rendersi conto che il popolo italiano è stato cacciato nell'attuale gravissima situazione proprio da quel Governo di centro da lui sollecitato e che lo stesso La Malfa definì fallimentare, anche se in contrasto con se stesso e con il suo partito, che di quel centrismo furono accaniti sostenitori, e dagli altri, come i socialdemocratici, che reiteratamente ebbero ad affermare che quel Governo aveva soltanto un presente, dimostratosi, poi, tanto disastroso, e non un avvenire.

Lungi dal voler polemizzare con chicchessia, sia perchè la gravità del momento non può indulgere a tale perdita di tempo e sia perchè il Partito socialista non ha mai inteso di entrare in polemica con questo o quel partito, avendo, invece, alla base di ogni suo atteggiamento la realtà del paese e gli interessi della collettività, ponendo, ovviamente, al primo posto quelli dei lavoratori, mi si conceda licenza di affermare, senza infingimenti e senza la benchè minima preoccupazione di poter essere smentito, che alla base della attuale grave situazione vi sono certamente le elezioni anticipate del 1972, che si svolsero proprio per la precisa ed espressa volontà del partito di maggioranza relativa e di altri partiti minori, al fine di escludere da ogni responsabilità di Governo i socialisti, onde dar vita al centrismo, le cui nefaste conseguenze sono oggi dinanzi agli occhi dell'attuale Esecutivo, di noi legislatori e del paese.

Abbiamo ancora, sgomenti, noi socialisti, dinanzi ai nostri occhi il tipo di campagna elettorale, in occasione della quale nessuno, dico nessuno, ci risparmiò da ogni sorta di attacchi, solo perchè avevamo posto con fermezza, con intransigenza, una politica per la casa, per il Mezzogiorno e per la sanità e perchè indicavamo nell'illusione di un risorgente fascismo le cause di alcune tensioni sociali, come quelle degli attentati terroristici.

Risalendo a monte vi è forse anche una certa responsabilità di noi socialisti, per non es-

serci sufficientemente opposti con ogni mezzo ad impedire che a quel tipo di società dei consumi individuali, che via via si andava consolidando, si contrapponesse, invece, quella dei consumi sociali, quali la casa, le scuole, i servizi sanitari, gli stessi trasporti, e una politica che avesse concretamente investito il problema del Mezzogiorno, a fronte di quella di semplici enunciazioni e che, senza una seria programmazione, allontanava invece di avvicinare i paesi del Sud a quelli del Nord.

Non vi è dubbio che il paese vive oggi ore di ansia di fronte al dilagare dell'aumento dei prezzi, alla galoppante inflazione, alla minaccia di recessione per una non congeniale politica creditizia, cose queste che, nell'interesse del paese, ad ogni costo bisogna impedire.

La gravità del momento pone, quindi, tutte le forze politiche e, in modo particolare, il Governo e la maggioranza che lo sostiene, di fronte a precise responsabilità a cui si intende far fronte con provvedimenti legislativi, adottati con estrema urgenza e necessità, e dalla cui impopolarità a nessuno è concesso di sfuggire.

Anche a noi socialisti, che di questa gravissima situazione non siamo certamente responsabili, sarebbe stato molto più agevole metterci da parte, per esercitare il più facile ruolo della opposizione, ma, consapevoli che, invece, un ulteriore e gravissimo danno ne deriverebbe in modo particolare ai lavoratori, siamo qui ad assumerci la nostra parte di responsabilità, ad esercitare il nostro ruolo di rappresentanti di autentiche forze sociali, sostenendo il Governo con il nostro voto favorevole alla conversione in legge dei vari decreti, con le modifiche apportate dalla sovranità di quest'Assemblea, nell'esercizio della sua funzione legislativa.

Il decreto testè esaminato, onorevoli colleghi, che certamente ha prodotto grave disappunto nei destinatari dei benefici della legge 336, il che è provato dagli innumerevoli ordini del giorno e telegrammi pervenuti, nonché dalle tante rappresentanze che tutti abbiamo avuto occasione di ricevere, è nato proprio da un duplice motivo di urgenza e di necessità, così che trova il suo legittimo ingresso

nella norma costituzionale, posta in forse dalle opposizioni.

È, onorevoli colleghi, la logica conseguenza del danno provocato dall'Esecutivo centrista, quando, facendo pessimo governo delle norme deleganti, contenute nella legge n. 775 del 1970, sulla riforma della pubblica amministrazione, diede vita a quel famigerato decreto n. 748 che, registrato con riserva dalla Corte dei conti, diede causa non solo a commenti, contrasti e prese di posizione contrarie, che sarebbero state certamente ben poca cosa, di fronte alla spaventosa disfunzione provocata nella pubblica amministrazione e alla spinta verso l'inflazione, con l'impovertimento delle finanze dello Stato e l'immissione sul mercato finanziario di ingenti somme di danaro, nell'ordine di centinaia e centinaia di miliardi, di pensioni d'oro e benefici, che non potevano non produrre i più deleteri effetti negativi nel Paese, ponendo in discussione la stessa credibilità delle funzioni del Parlamento, anche se quest'Assemblea legislativa, ad onor del vero, sulla risoluzione da me personalmente presentata, censurò, a stragrande maggioranza, l'operato di quel governo.

Ma il decreto in conversione trova sostegno, altresì, nel fatto che, quando nel 1970 fu approvata, col concorso unanime di tutte le forze politiche, la legge 336, nessuno si preoccupò di dare alla stessa legge una precisa programmazione circa i tempi e i modi del collocamento in pensione, limitandosi a fissare il termine massimo di 5 anni, che andrà a maturare col 25 giugno prossimo, ossia in un momento in cui ogni sforzo del Governo e del Paese è proteso al blocco dell'inflazione e al reperimento, attraverso i prelievi fiscali, di somme di danaro per fronteggiare la bilancia dei pagamenti e le misure creditizie, idonee ad impedire qualsiasi forma di recessione.

Si omise, in altri termini, di fissare una certa gradualità nella richiesta di collocamento in pensione e di indicare i mezzi finanziari, anche di natura straordinaria, con i quali bisognava fronteggiare l'accumularsi del pagamento delle liquidazioni delle indennità di fine servizio, che solo per quelli anco-

ra da esodare possono essere valutate in poco più, poco meno, di 6.000 miliardi.

Vi fu, per vero, una lunga discussione e un contrasto col Governo dinanzi ai due rami del Parlamento, in ordine alla insufficienza dei fondi nei capitoli di bilancio, per l'opposizione insistentemente posta in evidenza dal sottosegretario Picardi, ma a quanto è dato capire tale contrasto ebbe più riferimento alla copertura finanziaria dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge, che erano di immediata applicazione, che non a quelli di cui agli articoli 2 e 3, che venivano a maturare all'atto del collocamento in pensione, cioè *a posteriori*.

Se oggi il Governo non avesse provveduto in via d'urgenza col decreto che ci apprestiamo a convertire in legge, migliorato sensibilmente con l'eliminazione del blocco delle promozioni, così che ciascun avente diritto possa usufruire dei benefici secondo la vigente legislazione, e con gli altri emendamenti a voi tutti ben noti, noi socialisti riteniamo che Governo e Parlamento avrebbero reso un pessimo servizio non solo agli stessi destinatari dei benefici della legge 336, ma anche all'intero paese, perchè, mentre i primi avrebbero percepito del denaro completamente svalutato, il secondo, ossia il paese, con l'immissione di una così ingente massa di miliardi sul mercato finanziario, avrebbe certamente subito un'ulteriore e grave spinta all'inflazione e la collettività nazionale sarebbe stata costretta a subire nuove imposizioni fiscali.

**P R E S I D E N T E.** Senatore De Matteis, la invito a concludere.

**D E M A T T E I S,** Ma vi è da ricordare, ove ve ne fosse bisogno, che le altre considerazioni del Governo e dello stesso relatore, in ordine alla funzionalità dei servizi della pubblica amministrazione, non possono lasciare indifferenti le Assemblee legislative, meritando ogni sorta di apprezzamento.

Ogni giusta, seria, e responsabile preoccupazione, quindi, può essere fugata attraverso il programmato scaglionamento semestrale o annuale, il solo che può consentire al Governo, attraverso l'esame delle do-

mande da presentarsi entro il termine modificato di 60 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione, di avere un quadro esatto del personale da collocare a riposo per provvedere in tempo utile alla parte finanziaria occorrente ed evitare qualsiasi disfunzione nei pubblici servizi.

Onorevoli colleghi, ho voluto indicare in questa mia breve dichiarazione di voto i validi motivi del favorevole atteggiamento al Governo del Gruppo socialista, e chiedo venia, se libero da ogni ipocrisia, che a mio avviso è quanto di più deterioro possa avere un uomo, sono stato alquanto pesante nella indicazione di certe responsabilità.

Quello che è certo, però, è che i socialisti, nella consapevolezza che l'interesse generale del paese deve prevalere su quello del singolo e che va compiuto ogni sforzo per superare questo momento particolarmente grave, nel prepararsi a votare favorevolmente la conversione in legge di questo decreto, si augurano che, superata la congiuntura, possano anche aver reso un buon servizio agli stessi ex combattenti e assimilati, i cui meriti non hanno mai inteso di sottovalutare o di disconoscere, offrendo a loro la possibilità di riscuotere l'indennità di buona uscita in un momento in cui il denaro possa avere un diverso valore di acquisto, che non sia cioè quello attuale che, come la vita quotidiana ci insegna, è così scarso. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Arena. Ne ha facoltà.

**A R E N A.** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, mi atterrò al tema e non replicherò quindi in questa sede al collega De Matteis che fa carico al Governo di centro del 1972, durato purtroppo appena un anno, della situazione gravissima di oggi. Vuol dimenticare il senatore De Matteis che l'attuale maggioranza è quella stessa che regge, per così dire, il paese da dodici anni con l'accennata breve parentesi centrista che non poteva ovvia-

mente bastare a riparare in 12 mesi i guasti operati dal centro-sinistra in tanti anni.

Rientro nel tema. Il disegno di legge in votazione per la conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, modificativo della legge 24 maggio 1970, n. 336, non può avere l'adesione del Gruppo liberale. Già ieri da questi banchi il senatore Valitutti, cui l'organo radio-televisivo di Stato, come di consueto scarsamente obiettivo, ha fatto il torto di distorcere il pensiero riportando monca la motivazione delle sue critiche, ha anticipato il nostro dissenso a questo disegno di legge che primo, per suo rilievo, in questa Aula non pare inauguri bene la serie dei provvedimenti cosiddetti anticongiunturali predisposti dal Governo.

Il collega senatore Valitutti ha addebitato al Governo di riporre in discussione, ad appena 4 anni dalla legge del 1970, quei benefici attribuiti ai dipendenti dello Stato per le loro benemeritenze di ex combattenti od assimilati, con un ritardo che non fa certo onore al legislatore italiano, specie al raffronto di similari provvedimenti prontamente adottati per contro all'indomani della restaurata pace da altre nazioni, e soggiungeva che tanto più negativo doveva essere il suo giudizio nel rilevare la superficialità del decreto in questione, che fa venir meno, senza meditata considerazione dell'incidenza del previsto ed oggi temuto esodo nei singoli settori della amministrazione dello Stato, una delle ragioni del provvedimento legislativo del 1970, quella di favorire lo sfoltimento dei pubblici uffici nel presupposto, allora affermato, di una loro esuberanza numerica; ragione rispettabile e condivisibile, seppur complementare all'altra, del concreto riconoscimento di benemeritenze ai concittadini ex combattenti.

A questi rilievi critici, validissimi, altri se ne aggiungono da nostra parte portando al preannunziato voto negativo. Non posso per lealtà tacere che parecchie e non lievi storture del decreto-legge in questione sono state già rimosse dalla prima Commissione per il contributo avveduto dei suoi componenti di maggioranza e di opposizione e grazie alla obiettività e all'equilibrio sagace del relatore senatore Murmura e alla non ostile dispo-

sizione, ad onore del vero, dello stesso Ministro onorevole Gui. Si è abolito così questo ultimo comma dell'articolo 1 del decreto che, vietando il conferimento di promozioni che non fossero per anzianità o per concorso, inibiva la promozione per merito financo a coloro che non hanno, per gli statuti degli enti da cui dipendono, altra forma di avanzamento, finendo con l'istituire, per l'imposto prorogato trattenimento in servizio, una sorta di servizio civile obbligatorio senza prospettiva alcuna di miglioramento almeno di carriera. Si è soppressa ancora la statuzione, esorbitante, di retroattività del decreto contenuta nell'articolo 7. Si è prevista altresì la remissione in termine di quanti abbiano ancora pendente la procedura di riconoscimento delle qualifiche che danno titolo a beneficiare delle disposizioni dettate dalla legge 336 del 1970.

Permangono però vizi originari, irrimediabili o non corretti. Vi è la forma usata — vorremmo dire abusata per quel che riguarda l'attuale Governo — del decreto-legge, che viola nel caso, a parer nostro, la norma dell'articolo 77 della Costituzione non ricorrendo i presupposti della straordinaria necessità ed urgenza.

Non basta difatti affermare, a giustificazione del decreto, che si teme, a causa ed in conseguenza dell'esodo dei beneficiari della legge del 1970 ancora in servizio, un paralizzante depauperamento numerico delle amministrazioni pubbliche ed insieme l'effetto inflazionistico dell'immissione sul mercato di una notevole massa monetaria costituita dalle liquidazioni dell'indennità di buonuscita.

A parte l'ovvio rilievo che, se allarme non si fosse ingenerato tra gli interessati con le note dichiarazioni di fonte sindacale, inutilmente e non proprio veritieramente smentite dal Governo, non si sarebbe avuto il rimarchevole lamentato afflusso di domande che, viceversa, si sarebbero certamente distribuite pianamente nel tempo, tanto più se il termine di scadenza fosse stato prorogato (e sarebbe stato questo l'unico, provvido, risolutivo provvedimento da adottare); a parte il giudizio severo che deve

darsi, se è vera la prima delle due motivazioni addotte a sostegno del decreto, sulla imprevidenza o sulla inerzia di un Governo che, malgrado le diverse iniziative legislative dirette, appunto, alla proroga dei termini della legge del 1970, o non viene neppure sfiorato sinora dall'idea dell'eventuale insostenibile effetto di una notevole carenza di personale o, conoscendo il problema, lo differisce e pospone, resta il fatto che in ogni caso era il Parlamento a dover essere immediatamente investito perchè esso valutasse compiutamente e tempestivamente la possibilità di conciliare le esigenze attuali delle pubbliche amministrazioni e la gravità del momento economico con le legittime aspettative dei cittadini interessati.

Nè si obietti che è in definitiva sempre il Parlamento, chiamato alla ratifica, a discutere sul decreto-legge, dacchè non può negarsi che l'emanazione di un siffatto decreto da parte del Governo, con l'imporre un legiferare breve e col determinare una sostanziale solidarietà di maggioranza, pone una forte remora al libero, intero, spontaneo manifestarsi delle opinioni e delle conseguenti volontà, a differenza di quanto avviene comunque — malgrado la prassi purtroppo instauratasi di una soverchia disciplina partitica — allorchè si discute e delibera su un normale disegno di legge. È proprio per questo che precisi, insormontabili limiti sono posti dalla Costituzione alla facoltà governativa di ricorrere all'emanazione di decreti-legge.

A questa considerazione, che abbiamo detto attinente alla forma, altre se ne aggiungono di natura più propriamente sostanziale. Vi è la disparità di trattamento, in violazione del dettato costituzionale, tra quanti hanno già fruito delle disposizioni di cui alla legge 336 del 1970 e alle successive sue modificazioni, e quanti altri viceversa non se ne erano ancora avvalsi pur intendendo beneficiarne, avendo diversamente programmato in una ben legittima, umanamente comprensibile, valutazione del proprio stato e del proprio interesse.

Vi è l'ingiustizia della mancata considerazione dell'anzianità di servizio nella formazione del contingente che si è voluto pre-

fissare per il collocamento a riposo. Abbiamo chiesto invano, con il nostro emendamento poc'anzi respinto, che la si rimuovesse. E dire che la sperequazione in danno dei dipendenti che, meno anziani per età di altri, hanno raggiunto o sono vicini ai quaranta anni di servizio utile a pensione, è ben evidente, chiaro essendo che essi, rinvii a contingenti più lontani nel tempo, vedranno via via ridursi, quando non vanificarsi, i benefici dalla legge istitutiva, loro concessi alla pari di ogni altro collega.

Vi è tuttora, per la mancata approvazione dell'emendamento da noi proposto e da colleghi di altri gruppi, la lesione grave di diritti contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto da convertire.

Abbiamo detto, rifacendoci anche al parere autorevole del Consiglio di Stato, che quello degli aventi titolo ai benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, è diritto soggettivo, in sé perfetto, che una volta azionato dal titolare mercè la presentazione della domanda non consente facoltà discrezionale di sorta all'amministrazione la quale deve emanare, verificata solo la sussistenza dei requisiti personali dalla legge prefissati, il provvedimento di collocamento a riposo che, quale atto « dovuto », non può essere ricusato nè tardato. Trattandosi di diritto soggettivo, non già di mera « aspettativa di diritto », esso è regolato dalle norme vigenti al momento in cui è fatto valere. Illegittima quindi, ripetiamo, è la mentovata disposizione.

L'onorevole Ministro ha voluto ricordarci stamane che la « irretroattività » è sancita dalla Costituzione soltanto per le norme penali. Egli ha ragione. Ma l'onorevole Ministro non vuole nel caso por mente (gli farei un torto se dicessi diversamente) a quei principi universali che non hanno bisogno di essere statuiti per iscritto, cardine essendo di ogni civile ordinamento giuridico realmente democratico e liberale: primo tra essi la certezza del diritto, con la conseguente libera disponibilità da parte del cittadino dei poteri e delle facoltà da lui acquisiti nella sfera giuridica che gli compete.

Vi sono dei valori e dei principi etico-giuridici che in uno Stato democratico devono essere fatti salvi ad ogni costo, quali che siano le circostanze, quali che siano i motivi che ne suggerirebbero il pur temporaneo abbandono. Sono principi e valori che ben al di là del caso in specie — ove certezza del diritto ed eguaglianza dei cittadini vediamo offuscata — noi liberali riaffermiamo nella intransigente difesa di un costume, di un sistema democratico e garantista. (*Applausi dal centro-destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bertone. Ne ha facoltà.

**BERTONE.** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo non ha avuto un atteggiamento pregiudizialmente contrario al provvedimento per quanto riguarda l'esigenza di una regolamentazione degli effetti della legge numero 336. Da più parti infatti si avvertiva l'esigenza di una programmazione e di uno scaglionamento dell'applicazione della 336; ma tutte queste regolamentazioni e questi scaglionamenti non dovevano essere punitivi verso gli ex combattenti ancora in servizio.

Pur avversando, quindi, il decreto come strumento teso a regolare questa materia, tutta la nostra posizione in Commissione e in Aula è stata rivolta a modificare nel testo del decreto stesso tutte le più stridenti iniquità, per togliere quindi l'elemento punitivo verso gli ex combattenti ancora in servizio.

Positivi consideriamo alcuni risultati ottenuti: la proroga dei termini di decadenza del diritto di applicazione della 336, la questione degli scaglioni che erano previsti ogni anno e adesso sono ogni semestre, la rimozione delle discriminazioni riguardanti le promozioni ed in ultimo la sostanziale modifica del Senato al testo dell'articolo 6 presentato dalla Commissione con l'approvazione degli emendamenti proposti dal nostro Gruppo.

In tutta la discussione su questo decreto — i colleghi lo sanno — abbiamo dimostrato una particolare attenzione e sottolineatura

politica per le questioni regolate dall'articolo 2 della legge di conversione, che riguarda il problema delle coperture dei posti che si rendono liberi in seguito all'esodo determinato dall'applicazione della 336.

Il testo del decreto-legge era del tutto inaccettabile e costituiva un passo indietro rispetto alla 336; e questo era scandaloso. La nuova proposta del Governo e della maggioranza della Commissione è un implicito riconoscimento della insostenibilità del testo del decreto. Già in Commissione però abbiamo espresso le nostre riserve su questo nuovo testo ed abbiamo detto chiaramente che non accettare su questo punto le nostre proposte avrebbe condizionato il nostro atteggiamento sul provvedimento.

Abbiamo definito uno sperpero la prospettiva di un gonfiamento ulteriore del settore della pubblica amministrazione in generale, che riguarda quindi l'amministrazione centrale, gli enti pubblici, gli enti locali e gli enti di diritto pubblico. Questa mattina l'onorevole Gui ci ha confermato ancora di più nelle nostre preoccupazioni. Egli è partito dal presupposto — citando dei dati della Comunità europea e dell'Istituto di statistica — che il settore pubblico in Italia, proporzionalmente agli altri paesi europei, è di consistenza accettabile e anzi inferiore alla media degli stessi Stati europei. Noi consideriamo criticamente questi dati e per quanto riguarda l'Italia nessun dato potrà contrastare un fatto acquisito dalla coscienza pubblica, e cioè l'elefantiasi dell'amministrazione pubblica.

Comunque il Governo ci doveva far conoscere un quadro della situazione e delle esigenze dei servizi, che tra l'altro sono già tutelati dalla legge n. 336, legge che sarebbe stata ripristinata cancellando l'articolo 2 della legge di conversione, come noi abbiamo proposto. Fra l'altro la legge 336 aveva già le deroghe che più ci interessavano, deroghe che riguardavano le aziende autonome e la scuola, ed altre esigenze più urgenti il Ministro non ci ha indicato. Il Governo doveva farci conoscere un quadro complessivo della situazione sullo stato dell'amministrazione pubblica, cosa che non ha fatto.

Avendo a base quello che è stato presentato lo scorso anno dal ministro Gava, abbiamo dati sulla burocrazia che non confortano la tesi minimizzatrice del Ministro, dati che non citerò ma che hanno una consistenza che dobbiamo ritenere a livello di guardia per la spesa pubblica e soprattutto costituiscono una massa male distribuita e male utilizzata.

Per questo le caratteristiche dell'esodo degli ex combattenti dovevano essere mantenute a livello della più rigorosa indisponibilità alla sostituzione, salvo le deroghe previste dalla legge 336.

Onorevoli colleghi, signor Ministro, pur tacendo quindi sulle altre imperfezioni del provvedimento che non sono state corrette per volontà del Governo e della maggioranza, l'aver mantenuto il meccanismo dell'articolo 2 è per noi estremamente negativo, tanto più che contiene una delega al Governo con un discutibile meccanismo che presuppone ancora una volta il ricorso alle deleghe, che spogliano il Parlamento non solo di una sua competenza primaria, ma anche di una sua possibilità di controllo e di intervento sull'andamento della spesa pubblica e sulla organizzazione della pubblica amministrazione. Il nostro Gruppo quindi, mentre da un lato sottolinea il valore positivo delle modifiche ottenute, grazie anche al nostro contributo in Commissione ed in Aula, modifiche che tolgono alcune gravi sperequazioni ed ingiustizie presenti nel decreto, sconfessando così un modo di legiferare del Governo a colpi di decreto, esprime voto contrario a questo perchè consideriamo alcune questioni come un problema di indirizzo del Governo, perchè queste questioni segnano di valore negativo questo provvedimento che riguarda gli ex combattenti, una categoria che tanto ha dato al nostro paese. (*Applausi della estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Treu. Ne ha facoltà.

**T R E U.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il lungo, talora ac-

calorato dibattito su aspetti giuridici, costituzionali, economici, politici che ha avuto svolgimento tra ieri pomeriggio e questa sera sulla conversione del decreto-legge numero 261, ha dimostrato, seppure ce ne era bisogno, quali conseguenze si siano venute determinando nell'applicazione pratica delle norme previste a beneficio degli ex combattenti ed assimilati indicati dalla legge 24 maggio 1970, n. 336. Vi era l'esigenza di mantenere la funzionalità dell'amministrazione e degli enti pubblici interessati all'esodo, esodo agevolato ed anticipato nelle previsioni — mi pare di doverlo sottolineare — da parte di molti dipendenti aventi titolo. Queste necessità operative si sono accentuate e si sono venute più nettamente definendo proprio in vista della scadenza prevista dalla legge 336. La scadenza del giugno 1975, inserita e aggravata dalla ben nota situazione congiunturale, ha acuito, come era almeno in parte prevedibile, l'ansiosa congesta presentazione di domande allorchè alcune notizie si sono venute profilando all'orizzonte circa timori che raggiungevano addirittura la cessazione immediata dei benefici concessi dalla legge citata.

Non è certo privo di un suo valore un giudizio di severità sulle origini di questa legge — vorrei dirlo al collega ed amico De Matteis — le cui responsabilità non sono soltanto della Commissione che nel maggio 1970 esaminò, in sede deliberante, il provvedimento, ma risalgono ben più indietro nel tempo. Comunque anche se un giudizio di severità (non di leggerezza) si può dare sulle origini della legge, non si può a mio parere non riconoscere — ora — al Governo di aver cercato di prevedere le conseguenze ravvicinate presentando un decreto-legge. I colleghi del Movimento sociale-Destra nazionale hanno insistito sulla illegittimità del decreto; ma proprio l'urgenza e la necessità di dar corso ad una correzione almeno *in extremis* (in termini calcistici si direbbe quasi in zona Cesarini) a questa valanga di domande che erano state presentate hanno avuto ragione e valide conclusioni nel Governo e nei lavori del Parlamento per una disciplina e per un contemperamento di esigenze e di diritti.

Quanto meno — l'abbiamo detto ed è stato ribadito da parte di molti colleghi — il Governo doveva proporsi due motivi fondamentali: regolamentare e programmare l'esodo con una distribuzione temporale degli oneri e degli esodi (contemperando carichi non facilmente determinabili; si tratta pur sempre di migliaia di miliardi anche se scaglionati in cinque anni) e nello stesso tempo non modificare sostanzialmente titoli o diritti o, come si direbbe in termine giuridico, legittime aspettative da parte degli ex combattenti ed assimilati. Si trattava e si tratta di contemperare questi diritti con le altrettanto legittime facoltà dell'amministrazione pubblica di regolare l'esodo con una opportuna, disciplinata e programmata riduzione degli organici come previsto all'articolo 3 della legge 336 e all'articolo 4 per gli enti locali.

Ecco i due motivi largamente positivi che riteniamo di ritrovare nel decreto-legge oggi proposto per la conversione: dare una disciplina temporale ed economica e non mettere in difficoltà certi settori della pubblica amministrazione e degli enti pubblici in genere. Sono due motivi sostanziali, al di là di eccezioni e difficoltà per situazioni particolari che, lo riconosciamo, nella legge ci sono e potranno dar luogo a delle controverse applicative o esecutive. Non ci nascondiamo, ad esempio, che una nebbia circola attorno all'articolo 5 per quanto si riferisce alle domande presentate fra il 30 giugno e il 9 luglio, data di pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Comunque, al di là dei cennati aspetti particolari, la sostanza del provvedimento trova, ad avviso del Gruppo della democrazia cristiana, rispondenza attuale e per quanto può essere prevedibile nella prospettiva del quinquennio. Per questi motivi il Gruppo della democrazia cristiana darà voto favorevole al disegno di legge. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E.** Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che il ti-

tolo nel testo proposto dalla Commissione risulta così formulato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

#### Annunzio di mozioni

**P R E S I D E N T E.** Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle mozioni pervenute alla Presidenza.

**R I C C I, Segretario:**

**CUCINELLI, MINNOCCI, PITTELLA, SIGNORI, LICINI, GROSSI, FOSSA, BERMANI.** — Il Senato,

considerate le condizioni di gravissima crisi finanziaria — e conseguentemente operativa — in cui si dibattono da anni gli Enti locali, ulteriormente aggravate per i recenti provvedimenti di restrizione creditizia;

considerato che tale drammatica, obiettiva situazione non solo non consente, da parte dei Comuni e delle Provincie, l'adempimento dei loro compiti istituzionali, ma sta sempre più spesso impedendo il pagamento anche degli stipendi ai dipendenti;

considerato che, invece, perchè si risolvano con una sana ripresa economica e con il progresso civile e sociale del Paese i sempre più gravi problemi della società italiana — Mezzogiorno, agricoltura, case per i lavoratori, scuola, trasporti, sanità — è necessario l'intervento rapido degli Enti locali, quali interpreti immediati ed efficaci delle diverse condizioni socio-economiche nelle dissimili zone d'Italia;

considerato che non è più rinviabile, quindi, la soluzione sia del problema della finanza che di quello delle autonomie operative e che perciò i Comuni e le Provincie, nella necessaria revisione istituzionale e finanziaria, debbono essere coordinati — nel quadro della programmazione nazionale — con le Regioni e con lo Stato;

considerato, infine, che, in attesa della prospettata, organica e sollecita riforma, è necessario approntare con immediatezza gli strumenti per garantire la vera autonomia delle scelte operative con una nuova disciplina finanziaria,

impegna il Governo:

1) ad attenuare per gli Enti locali le restrizioni creditizie fino alla completa eliminazione entro termini prefissati;

2) ad osservare rigorosamente le modalità ed i tempi per l'effettiva corresponsione ai Comuni ed alle Provincie delle entrate sostitutive dei soppressi tributi locali;

3) a prevedere nel bilancio dello Stato per l'esercizio 1975 — per il fondo di risanamento per i bilanci comunali e provinciali — un finanziamento tale da assicurare l'effettiva efficacia ed operatività;

4) a fissare un fondo adeguato ex articolo 9 della legge finanziaria regionale per consentire agli Enti locali — di concerto con le Regioni — la realizzazione dei necessari, indispensabili investimenti sociali;

5) a rendere operativa e finanziariamente adeguata per i compiti istituzionali per cui fu creata la Cassa depositi e prestiti.

(1 - 0048)

ARIOSTO, BUZIO, GARAVELLI, PORRO, TEDESCHI Franco, BARBERA, CIRIELLI, GIULIANO. — Il Senato,

considerate le gravi condizioni della finanza pubblica, che presenta un grave e crescente squilibrio tra le risorse disponibili ed il fabbisogno, sia per spese correnti che per investimenti;

considerata, d'altra parte, la crescente importanza che le funzioni di competenza degli Enti locali presentano ai fini di un ordinato svolgimento della vita civile, nel quadro di una sempre maggiore partecipazione dei cittadini a determinare i modi di sviluppo della nostra società,

invita il Governo ad iniziare una graduale, ma effettiva, azione di sistemazione della finanza locale, condotta con realistica aderenza alle possibilità del bilancio dello Stato, ma anche con la necessaria costanza e con effettivi e precisi tempi di attuazione;

impegna, in particolare, il Governo ad operare d'urgenza a favore dei Comuni maggiori, che rappresentano — in molti settori — una percentuale importante o addirittura prevalente dell'intera finanza locale, e ciò anche in attuazione di una direttrice d'intervento già individuata sin dal 1958 (vedi atti disegno di legge n. 146 Senato - III Legislatura);

invita, inoltre, il Governo a dare urgente e pratica soluzione al problema conoscitivo, in materia economico-finanziaria ed in particolare di costi, relativamente alla gestione degli Enti locali territoriali, come esplicitamente proposto nella relazione conclusiva sullo stato della finanza locale in Italia, svolta dalla Commissione interni della Camera dei deputati alla fine della IV Legislatura (11 ottobre 1967, a firma onorevoli Arnaud e Matteotti);

impegna, altresì, il Governo a provvedere con tempestività all'erogazione agli Enti locali territoriali delle entrate e dei mezzi creditizi, in base alla legislazione in vigore, tanto più che la riforma tributaria ha opportunamente comportato un accentramento tecnico nell'acquisizione della quasi totalità delle entrate.

(1 - 0049)

#### Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

R I C C I, Segretario:

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRE, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno. — Con riferimento alla grave situazione in cui vengono a trovarsi gli Enti locali, ed in particolare le Regioni (la situazio-

ne dei Comuni è situazione endemica), che, di fronte ai nuovi compiti scaturiti dal passaggio dei poteri, nel quadro costituzionale, come era prevedibile, si trovano in contrasto con l'esigenza dello stato di tesoreria e della riduzione drastica del persistente deficit del bilancio, poichè non è concepibile, nell'attuale situazione, varare misure per garantire credito a basso costo per finanziare programmi urgenti per investimenti diretti al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

data l'esigenza della scure nel bilancio di previsione per il 1974, che si presenta sotto cattivi auspici,

gli interpellanti chiedono di conoscere il pensiero del Governo in merito al finanziamento del fondo di risanamento per i bilanci comunali e provinciali ed in merito all'esigenza del reperimento, di fronte ai crescenti costi che gli Enti locali sono chiamati ad affrontare, di mezzi adeguati, con rigorosa eliminazione delle ormai consuete deviazioni dai compiti istituzionali.

(2-0346)

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANO, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento ai gravi problemi che emergono dall'esame della situazione economica nazionale (edilizia abitativa e sociale, trasporti, sanità, carattere aggiuntivo delle provvidenze per il Mezzogiorno e loro finanziamento) e considerato che tali problemi si riflettono direttamente o indirettamente nell'amministrazione delle comunità locali;

considerata la situazione degli Enti locali, e particolarmente dei Comuni e delle Provincie;

consapevoli delle gravissime difficoltà di gestione e finanziarie in cui vengono a trovarsi, aggravate, se non determinate, dal fatto che l'esperimento che stiamo vivendo

avverte, con molta chiarezza, che non è possibile accrescere le spese degli Enti stessi (particolarmente le spese correnti) e programmare il proprio indebitamento o il ripianamento dei bilanci esausti, senza alcun riferimento alle risorse reali di cui la comunità nazionale può disporre;

poichè gli impegni internazionali (lettera d'intenti al Fondo monetario internazionale) e la situazione specifica interna non permettono di far conto su un' indefinita capacità di risparmio per sopperire alle sempre crescenti necessità;

con riferimento all'esigenza assoluta di trovare una soluzione adeguata del problema degli Enti locali, che rischia di provocare la paralisi dello Stato nelle sue più delicate articolazioni,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intendano prendere per giungere ad una soluzione organica dei problemi che scaturiscono dai bilanci deficiari e, soprattutto, nel rispetto delle autonomie, per il controllo delle dispersioni non istituzionali di mezzi finanziari, onde ricondurli agli investimenti sociali ed ai nuovi compiti che gli Enti locali, con la riforma regionale, si sono assunti.

(2-0347)

TEDESCO TATÒ Giglia, DEL PACE. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — L'industria SACFEM di Arezzo, ricostruita di nuovo circa 3 anni fa con ingenti mutui a tasso agevolato dell'IRI e dell'IMI e ristrutturata in 3 settori produttivi (edile, tessile ed agricolo) sulla base di precisi impegni produttivi stipulati con la partecipazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della civica amministrazione di Arezzo, è oggi nuovamente in agitazione.

La nuova direzione aziendale sostiene ancora la necessità di porre numerosi dipendenti in cassa integrazione e di operare drastici licenziamenti, in modo particolare fra il personale impiegatizio, e tutto ciò mentre fino ad un mese fa si ricercava personale da

assumere e sono ancora in funzione corsi interni di specializzazione finanziati dal Ministero e dalla Regione.

I fatti sopra esposti lumeggiano come fino ad un mese fa non si potesse parlare di crisi o di fatti recessivi, tanto più che alcuni settori produttivi erano sottoposti a prestazioni di orario straordinario.

Gli interpellanti chiedono:

1) di conoscere il pensiero dei Ministri interessati;

2) un immediato intervento-incontro al fine di una sanatoria della situazione per permettere lo sviluppo produttivo;

3) la richiesta di precise garanzie, anche per la salvaguardia dei cospicui investimenti operati dallo Stato.

(2 - 0348)

#### Annunzio di interrogazioni

**P R E S I D E N T E.** Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

**R I C C I,** Segretario:

**MURMURA.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se non intenda intervenire nei confronti dell'Enel, onde la concessione dell'energia elettrica per la costruzione di immobili e per le abitazioni sia condizionata, rispettivamente, alla concessione della licenza edilizia e di quella di abitabilità.

(4 - 3479)

**MURMURA.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per essere informato sulle ragioni della mancata concessione agli agricoltori della provincia di Catanzaro del combustibile (petrolio, gasolio, eccetera) a prezzo agevolato per uso agricolo, ciò che ulteriormente aggrava la precaria situazione del settore.

(4 - 3480)

**MURMURA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quando intenda, in attesa della ripetutamente promessa legge-quadro sull'urbanistica — a giudizio dell'interrogante non indispensabile — rivedere la normativa sanzionatoria e repressiva dell'abusivismo edilizio.

(4 - 3481)

**MURMURA.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se non ritenga opportuno intervenire nei confronti delle società di gestione delle autostrade perchè sia ridotto il pedaggio durante i mesi di agosto e settembre, e ciò al fine di consentire la ripresa, sia pure parziale, del movimento turistico.

(4 - 3482)

**MURMURA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni dell'incredibile ritardo nella distribuzione dei contributi sui mutui per l'edilizia, previsti dall'articolo 72 della legge n. 865 del 1971.

(4 - 3483)

**MURMURA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per essere informato sulle ragioni della mancata approvazione della deliberazione del 1° dicembre 1973 del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti, con cui si eleva a 100.000 lire mensili la pensione minima per gli appartenenti alla categoria.

Tale aumento, che fa carico esclusivo a detto ente, privo di contributi da parte dello Stato, andrebbe a beneficio immediato dei più anziani pensionati, i quali vivono in condizioni di estremo disagio.

(4 - 3484)

**CIFARELLI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, o promuovere, affinché a Bologna l'importante Museo del Risorgimento venga finalmente riaperto agli studiosi ed al pubblico.

Sono parecchi anni, invero, che del ripristino di tale Museo si parla e si discute, ma,

pur essendo la città di Bologna ricchissima di attività culturali, purtroppo accade che le collezioni sul Risorgimento, che sono di rilevante valore storico e civile, versano in una situazione di abbandono e di crescente deterioramento.

(4 - 3485)

ENDRICH. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

se gli sia noto che nel porto di Civitavecchia bivaccano, con enorme disagio ed in una confusione indicibile, migliaia di persone che attendono, per giorni e giorni, di potersi imbarcare sui traghetti per la Sardegna, nei quali i posti sono insufficienti;

con quali misure urgenti intenda porre fine a tale incresciosissima situazione, assicurando migliori collegamenti con l'Isola.

(4 - 3486)

ENDRICH, DE SANCTIS. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

a) se sia vero che, per poter corrispondere lo stipendio a 97 insegnanti italiani, il nostro Console generale a Stoccarda ha dovuto contrarre un mutuo di parecchie centinaia di migliaia di marchi;

b) se sia vero che da 7 mesi il Ministero degli affari esteri italiano non provvedeva a retribuire i predetti insegnanti;

c) a chi risalga la responsabilità di tale disordine amministrativo, che è stato oggetto di ironici commenti da parte della stampa tedesca.

(4 - 3487)

VERONESI, BONAZZI, CALAMANDREI, GIOVANNETTI. — *Ai Ministri degli affari*

*esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se siano a conoscenza del contenuto dell'intervista concessa da un funzionario del Ministero degli affari esteri — incaricato di fornire informazioni circa la partecipazione dell'Italia alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla popolazione — apparsa sul « Corriere della Sera » del 30 luglio 1974;

b) se le affermazioni ed i concetti in essa espressi rappresentino i reali orientamenti del Governo su di una questione tanto delicata;

c) se non intendano rapidamente smentire il contenuto di tali affermazioni, rendendo nel contempo note le posizioni che il Governo italiano intende assumere sulla problematica che verrà trattata alla Conferenza citata.

(4 - 3488)

#### Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 31 luglio 1974

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 31 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta (1708).

La seduta è tolta (ore 22,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari